

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Interpellanza del deputato Salvagnoli sullo stato delle ferrovie di Toscana — Schiarimenti ed informazioni del ministro pei lavori pubblici. — Domande del deputato Nicolera sopra un fatto ed un sussidio a Napoli — Spiegazioni del presidente del Consiglio. — Discussione dello schema di legge per tassa sopra alcune concessioni governative — Modificazioni della Giunta — Emendamento del deputato Valerio all'articolo 5, combattuto dal regio commissario e dal relatore Sanguinetti, ed approvato — Opposizioni dei deputati Plutino e Mellana all'articolo 12 sulle fiere concesse, e parole in difesa, del deputato Michelini e del regio commissario — Si approva la questione pregiudiziale opposta del deputato Torrigiani — Emendamento del deputato Crispi, combattuto dal regio commissario e dai deputati Sanguinetti e Cini — Osservazioni del deputato Mellana — La discussione è chiusa — Incidente sulla facoltà al relatore di riassumere sempre la discussione — Reiezione dell'emendamento — Emendamento del deputato Susani e della Giunta all'articolo 15 — Emendamento del deputato Mellana, combattuto dal regio commissario, ed appoggiato dal deputato Mazza — È respinta la proposta suppressiva del deputato Valerio — Si respingono pure gli emendamenti dei deputati Mellana e Crispi — Altri emendamenti del deputato Mellana e della Giunta — Osservazioni del deputato Valerio — Sono respinti l'emendamento in via proporzionale del deputato Mellana e quello del deputato Susani — È approvato l'articolo 15 con emendamento della Giunta — Proposta dei deputati Broglio, Valerio e Castagnola sul 18, che è approvato com'è emendato da quest'ultimo — Aggiunta del deputato Trezzi all'articolo 19 — Reiezione della proposta suppressiva del deputato Massari — Emendamento del deputato Mellana relativo alla naturalizzazione — Osservazioni del deputato Valerio — L'articolo è rinviato alla Commissione secondo la proposta del deputato Guglianetti.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7820. Alcuni cittadini proprietari e conduttori di Fondi, nelle vicinanze di Lodi, fanno istanza perchè loro venga accordato un compenso dei danni sofferti dalla occupazione dell'armata austriaca nel 1859.

7821. La Giunta municipale e molti cittadini di Cologno, provincia di Bergamo, reclamano contro l'abuso di potere commesso dal vescovo sulla persona del loro ex-parroco, deputato al Parlamento, e chiedono pronti provvedimenti diretti ad allontanarlo da quella diocesi.

7822. Bargagli dottore Mario, segretario del gonfaloniere della comunità di Siena, propone alcune modificazioni da introdursi, prima che venga estesa a tutto lo Stato, nella legge comunale e provinciale, per quanto riguarda gli impiegati e inservienti comunali.

7823. De Albentis Emidio, di Cermignano, circondario di Penne, provincia del I Abruzzo Ulteriore, domanda di essere indennizzato dei danni che gli furono occasionati dai briganti.

7824. Le Giunte municipali di Pino e di Tronzano, provincia di Como, chiedono il ristabilimento a Zenna dell'ufficio di ricevitoria doganale, o quanto meno siano autorizzati i capi delle guardie doganali di Zenna e del Poggio di ricevere e spedire le merci pel commercio interno senza percepire veruna tassa.

7825. Botti Antonio, da Firenzuola, provincia di Piacenza, domanda l'esenzione dal servizio militare a favore del suo figlio secondogenito, per essere morto alla battaglia del Volturno il primogenito, soldato nell'esercito capitanato dal generale Garibaldi.

7826. Il sindaco di Linguaglossa, comune della provincia di Catania, sottopone al giudizio della Camera alcune osservazioni dirette a modificare la legge vigente comunale e provinciale.

7827. Cocco Francesco, giudice del mandamento di Santa Croce di Morcone, provincia di Benevento, domanda un qualche compenso per i danni sofferti dal brigantaggio nella notte dell'11 gennaio 1861.

7828. De Fatta Giuseppe, da Conversano, provincia di Terra di Bari, marito di Maddalena Pappalardo, unica figlia ed erede di Domenico Pappalardo, reclama dalla giustizia del Parlamento si faccia ragione ai diritti che quest'ultimo aveva verso il Governo napoletano per essere stato ingiustamente spogliato di un pubblico impiego da lui acquistato con regolare contratto e mediante pagamento.

ATTI DIVERSI.

MISCHI. Chiedo di parlare.

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7825.

Con questa petizione il signor Botti Antonio di Firenzuola, provincia di Piacenza, domanda l'esenzione dalla leva del suo

figlio Giovanni, per la circostanza che il figlio suo primogenito Riccardo è morto nell'esercito di Garibaldi combattendo sul Voltorno.

Questo giovane al principio del 1859 entrò come volontario nell'esercito piemontese, nel corpo dei cavalleggieri di Novara. Finita la guerra del 1859 ritornò nel seno della sua famiglia, poi quando Garibaldi partì per la Sicilia, si arrolò nell'esercito meridionale, nel corpo dei carabinieri genovesi, e morì, come dissi, nel combattimento che ebbe luogo sul Voltorno.

Se questo giovane fosse morto in guerra facendo parte dell'esercito regolare, il suo fratello minore Giovanni indubitatamente andrebbe esente dalla leva. Ora il padre fa preghiera alla Camera perchè, considerando l'esercito meridionale al pari dell'esercito regolare, il suo figlio Giovanni venga esentato dalla leva.

(È ammessa l'urgenza.)

BROFFERIO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 7820, di varii proprietari e conduttori di fondi nelle vicinanze di Lodi, i quali domandano un risarcimento pei danni sofferti dall'occupazione austriaca.

(È ammessa l'urgenza.)

SERGARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERGARDI. Domando che sia decretata d'urgenza la petizione 7822.

Questa petizione è del segretario del comune di Siena che domanda che nella legge comunale sia provveduto agli interessi degli impiegati comunali.

(È decretata d'urgenza.)

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Prego la Camera a voler accordare lo stesso favore alla petizione 7828 del signor De Fatta, il quale, vittima delle persecuzioni politiche dell'ultimo decennio, implora un provvedimento a suo favore.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Dal prefetto della provincia di Milano 500 esemplari del rapporto sulla questione del passaggio delle Alpi elvetiche con una ferrovia;

Dal prefetto della provincia di Ferrara un esemplare degli atti di quel Consiglio provinciale nella sua ordinaria Sessione del settembre 1861;

Dall'avvocato Salvatore Morelli da Napoli una copia di un suo scritto intitolato: *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere il problema dell'avvenire*;

Dall'avvocato Francesco De Ambrosio, giudice di Torre del Greco, trenta esemplari di una memoria dell'ultima eruzione del Vesuvio;

Dall'ex-deputato Tuveri Giovanni Battista da Cagliari una copia de' suoi scritti sulla questione baracellare; esazioni e compulsioni; il Governo e i comuni.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SALVAGNOLI SULLE FERROVIE TOSCANE.

PRESIDENTE. Giusta l'ordine del giorno, il deputato Salvagnoli ha la parola per le sue interpellanze sopra lo stato dei lavori delle ferrovie in Toscana.

SALVAGNOLI. Sono dolente di aprire la seduta con una
CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni — 2° Periodo

interpellanza dopo due giorni impiegati in altre interpellanze, e sento la necessità di chiedere indulgenza ai miei colleghi, e di assicurarli che sarò brevissimo.

La rete delle strade ferrate toscane è separata, sventuratamente, da quelle d'Italia oltre gli Apennini, con grave danno d'Italia tutta, ma singolarmente delle provincie toscane e di Livorno, che vede diminuire il suo commercio e sviarsi rapidamente le sue relazioni commerciali, le quali, una volta perdute, mai o ben tardi ritornano. Questo danno, che è il più grave arrecato alla Toscana dai Governi caduti, pare non sia per cessare sollecitamente, anzi si dice che le difficoltà dei lavori dell'Apennino pistoiese crescono, ed altri perfino le dicono quasi insuperabili, e le apprensioni ed i timori delle popolazioni aumentano per la voce che è corsa che sia protratta ancor l'apertura sollecitamente sperata del tratto di via ferrata da Bologna a Vergato.

Grandi lamenti si elevano intanto contro la società della via ferrata *Aretina*, per la mancanza quasi assoluta di lavoro su tutta la linea, non ostante che abbia ricevuto in assegno dal regio Governo il tratto della via già costruito ed i lavori in corso di esecuzione.

Questo è danno gravissimo per l'interesse generale d'Italia, perchè questa via ferrata è necessaria alla difesa nazionale ed all'interesse economico delle provincie umbre e toscane.

Inoltre un danno gravissimo, immediato, e sul quale richiamo l'attenzione del signor ministro, è la mancanza di lavoro in questa stagione in quei paesi che erano abituati a trovarlo su quella linea e con ragione vi contavano.

Si dice poi che la società livornese che ha già ottenuta l'approvazione della traccia della linea fino a Camuccia, ora vorrebbe proseguire al di là, dirigendosi a Fuligno, anzichè, passando presso Perugia, volgere per val di Pierle all'incontro della via Pio-Latina più vicino ad Ancona che sia possibile, e questa traccia sarebbe contraria agli interessi generali d'Italia ed alle intenzioni del Parlamento e del Governo. Infatti la Commissione, per mezzo del relatore Valerio, espresse con queste parole le sue idee sulla direzione della via *Aretina*:

« Gli studi per il tratto oltre Arezzo dovranno volgere a trovare la via migliore e più diretta colla tendenza principale verso Ancona, onde non dovesse obbligarsi questo tratto in sviluppo non necessario al suo scopo principale, quello cioè di esser condotto ad Ancona. »

E l'onorevole ministro nella discussione si esprimeva come appresso:

« È fuor di dubbio, è indubitato che, costruendo una strada fra Livorno ed Ancona, bisogna che ad Ancona sia principalmente diretta, » e poco dopo soggiungeva: « Ma oggi noi dobbiamo avere soprattutto in mira gli interessi generali delle compagnie di Livorno e d'Ancona. »

Domanderei quindi al signor ministro qualche dichiarazione che rassicurasse la pubblica opinione su questi argomenti, e se il Governo, come io credo, intende di affrettare con ogni suo mezzo i lavori delle strade in discorso per far cessare più che si può questo pubblico danno.

Domanderei poi al signor ministro se è fondato il reclamo dei costruttori navali di Limite contro la elevazione del ponte della via ferrata sull'Arno a Pisa che asseriscono essere stato tenuto inferiore al vertice degli archi del ponte più basso di Pisa, per cui temono che non vi possano più passare di sotto le grosse navi che si costruiscono in quel cantiere; e quando questo fatto sussista, sarebbe un danno gravissimo per la marina mercantile italiana e per il paese di Limite in particolare, perchè questo cantiere è importantissimo, come può

attestarvi l'onorevole Depretis che lo visitò insieme alla Commissione nautica presieduta dal generale Bixio, e meco udì i lamenti di quei costruttori per questo ponte. Se il fatto sussiste, spero che il signor ministro vorrà provvedere agli interessi di quel paese.

PERUZZI, ministro *pei lavori pubblici*. È dolorosissimo per la Toscana, e particolarmente per il porto di Livorno, che la strada ferrata da Bologna a Pistoia non sia ancora attivata, dopochè da circa dieci o dodici anni ne sono stati incominciati i lavori. Ma, senza ritornare sopra le questioni lungamente agitate relativamente alla scelta di quella linea in confronto di altre che erano state proposte per varcare l'Apennino, e senza riandare tutte le vicende dolorosissime di quell'impresa, la quale passò più volte di una in altre mani, a noi conviene dipartirci dal punto nel quale il Governo italiano l'ha trovata.

Il mio predecessore nominò una Commissione collo speciale incarico di esaminare se veramente sussistessero le asserite impossibilità di condurre la strada ferrata per la valle di Reno ed attraversare l'Apennino per gettarsi nella valle dell'Ombrone.

Di più, questa Commissione doveva esaminare le modificazioni che, nel caso di persistenza nella scelta di quella linea, fossero convenienti per diminuirne i temuti pericoli.

La Commissione opinò che, al punto in cui erano condotte le cose, la linea prescelta dovesse essere tenuta ferma. Ma sul principio dell'anno decorso, cioè varii mesi dopo che la convenzione del 25 giugno 1860 era stata approvata dal Parlamento, fu decisa la costruzione di due nuove gallerie, una delle quali di una lunghezza di 2600 metri, nell'intendimento di evitare il taglio dei terreni franosi che stanno ai piedi di quelle falde dell'Apennino.

Il Parlamento intende come fosse gravissima, e come non potesse a meno di alterare alquanto in fatto, se non in diritto, i termini pattuiti, questa nuova difficoltà cui dovettero soggiacere gl'intraprenditori di quella strada, imperocchè la costruzione di una galleria della lunghezza di 2600 metri in terreni generalmente poco favorevoli a questo genere di lavori non poteva a meno di essere una grande difficoltà.

Per buona ventura questa galleria procede con andamento migliore di quello che si fosse potuto credere da principio. È stato aumentato il numero dei pozzi e i lavori procedono alacramente, per guisa che vi è ogni ragione di sperare che nel corso dell'inverno venturo questa galleria detta di *Casole*, nonchè quella di *Riolo*, comprese entrambi fra *Vergato* e il ponte del *Venturino*, saranno ultimate.

La galleria a traverso l'Apennino, detta di *San Mommé*, ha presentato tali difficoltà, quali per avventura raramente sono state trovate in altri lavori di simil genere. La quantità dell'acqua è stata tale che ha resistito a tutti i mezzi che furono adoperati, ed ora che sono state impiantate nei due pozzi principali delle pompe-lesestre perfettissime, mosse da macchine a vapore, le quali hanno per ciascuno dei pozzi una forza di 45 a 50 cavalli, non si arriva ad approfondire i pozzi se non di 15 centimetri al giorno, tanto è il tempo che si perde per esaurire l'acqua, la quale da ogni parte affluisce a contrastare l'avanzamento del lavoro.

Per buona ventura una felice idea è sorta appena si è conosciuto il risultato del pozzo forato di *Passy*. Il signor *Sieben*, ingegnere distintissimo di quella sezione dei lavori per conto della società intraprenditrice, ha proposto di applicare la macchina sperimentata con felice successo a *Passy*, ed essendo stato approvato tal divisamento dai capi della società e dal commissario regio, ispettore *Rovere*, si è

fatto di già un contratto col rinomato signor *Dégouzé*, intraprenditore di lavori di pozzi forati, il quale ha preso l'impegno di dare installate le macchine sui due pozzi di questa galleria per i primi di marzo, ed ultimati i pozzi entro sei mesi.

Quando saranno forati questi pozzi, si potranno avere sei punti di attacco nella galleria, invece dei due che ora si hanno, con un avanzamento di circa 4 metri la settimana. Sarà più facile l'esaurimento delle acque in questi attacchi interni di quel che lo sia ora nell'attacco nord, perchè la galleria, essendo ad una sola pendenza dal nord al sud, accade che, trovandosi la imboccatura nord a livello del Reno, lo scolo delle acque vi riesce difficilissimo, ed i lavoranti vi sono molto incomodati da questo che è il principale nemico di quei lavori. Da ciò si ha motivo di sperare che l'apertura della galleria procederà alacramente e potrà essere ultimata nell'estate del 1863.

Quanto ai lavori della bocca sud della galleria finò alla città di Pistoia, sebbene la strada presenti difficoltà immense sopra uno sviluppo di 23 a 24 chilometri, con pendenza quasi sempre del venticinque per mille, e con continuo alternarsi di viadotti e di gallerie, cosicchè si può dire che quasi tutto quel tratto di una lunghezza considerevole sia una serie continua di opere d'arte per poco interrotta, tuttavia i lavori vi sono molto avanzati, tantochè nel corso dell'anno presente potrebbero forse ultimarsi.

Finalmente il tratto di strada fra Bologna e Marzabotto è già ultimato, e credo che fra pochi giorni la locomotiva lo percorrerà. Fra Marzabotto e Vergato, dove sono quattro gallerie e varii ponti sul Reno, che sono otto da Bologna a Vergato, la strada sarà anche ultimata nel maggio prossimo, talchè io credo di poter dare l'assicurazione che in maggio o in giugno potrà essere aperto il tronco di 38 chilometri dalla stazione di Bologna, ed allora sarà attivato un servizio di posta sopra la strada da Vergato a Pistoia, sopprimendo quello che attualmente esiste tra Bologna e Firenze per le Filigare.

È stato già a tal effetto stipulato un contratto nel quale corre l'obbligo agli intraprenditori di percorrere questo tratto di strada in sei ore verso Pistoia, ed in sette da Pistoia verso Bologna, a talchè spero che in allora si potrà andare in otto o nove ore al più da Bologna a Firenze.

Al fine dell'anno, o al più tardi nella primavera del 1863, potendo essere ultimate le gallerie di *Riolo* e di *Casole*, potrà essere aperta la via sino all'imboccatura nord della galleria, cioè fino a *Pracchia*. *Pracchia* non dista che di due chilometri dalla strada dell'*Abetone*, che da Pistoia conduce per *San Marcello* a *Modena*.

Questa strada essendo eccellente, mercè delle riattazioni che saranno fatte ai ricordati due chilometri circa di strada comunale fra la stazione di *Pracchia* e l'ingresso della strada provinciale, potrà essere attivato un servizio di diligenza, ed allora il tratto da *Pracchia* a Pistoia potrà essere percorso in circa due ore verso Pistoia ed in tre ore e mezzo da Pistoia verso *Pracchia*, talchè credo che potremo nel giugno andare in otto o nove ore da Bologna a Pistoia, e nei primi mesi dell'anno venturo credo che questo tempo potrà essere ridotto a sei o sette ore; finalmente credo che nell'estate, o nell'autunno, al più tardi, dell'anno 1863 (se, come si spera, le macchine perforatrici daranno quei buoni risultamenti che tutti gli uomini dell'arte ne aspettano), potrà esser aperta l'intera linea da Bologna a Pistoia.

Relativamente alle strade concesse alla società delle *Livornesi*, debbo dire che effettivamente quanto quella società ha

ben corrisposto per ciò che concerneva gli altri suoi lavori, come la stazione centrale di Firenze, la congiunzione fra l'una e l'altra linea, i lavori a Pisa, il ponte sull'Arno, sul quale a momenti ritornerò, la strada ferrata da Pisa per Viareggio a Pietrasanta e Massa, la quale è aperta già fino a Pietrasanta, lo sarà fra pochi giorni fino a Queneta, e potrà esserlo fra pochi mesi fino a Massa, tantochè spero che nel giugno o luglio potrà essere aperta da Pisa fino a Sarzana, così ha malissimo corrisposto per ciò che concerne la strada ferrata aretina. Convien dire, per debito di giustizia, che le varie operazioni alle quali ha dato luogo la consegna dei lavori fatti dall'antica società e dal Governo sono state più lunghe e più laboriose di quello che si fosse potuto supporre dapprima, talchè il punto, dal quale devono decorrere i termini stabiliti dalla legge, si è trovato assai protratto per questo motivo; ma ora è indubitato che la società, sebbene abbia fatto l'appalto di alcuni tronchi, ha ritardato però soverchiamente l'emissione delle obbligazioni, le quali dovevano procacciarle i mezzi per dare opera attivamente a quei lavori.

Il Ministero non ha mancato di eccitare vivamente e ripetutamente la società, e anche in questi ultimi giorni è arrivato sino a minacciarla di mettere in istudio le misure che, a termini della concessione, dovrebbero essere prese per arrivare, se occorre, fino alla decadenza, giacchè il Ministero è decisissimo di adoperare tutti i mezzi fino ai più rigorosi che gli danno la legge di concessione ed i capitoli per obbligare questa società ad adempire agl'impegni che ha liberamente assunti.

E la società delle strade *Livornesi*, la quale, mi duole il dirlo, ha finora corrisposto malissimo, per ciò che concerne la strada ferrata *Aretina*, alle intenzioni del Governo, è in questo momento sotto il colpo di una continua premura per parte del Ministero, il quale, come diceva adesso alla Camera, non pretermetterà nessuno dei mezzi che sono in suo potere per obbligarla ad attivare i tronchi di quella strada nei termini voluti dalla legge.

Relativamente agli altri tronchi di quella strada, se ne stanno facendo gli studi; e frattanto il Ministero ha fatto tutto quello che ha potuto perchè al più presto sieno attivati i lavori nei pressi d'Arezzo per venire ad incontrare la strada che da Pontassieve dovrà andare a Montevercchio.

Infine, di fronte a questi inconvenienti che si verificano in ordine alla ferrovia d'Arezzo, debbo ricordare con soddisfazione, per dare la debita lode a chi spetta, che la società della strada ferrata centrale toscana affretta con grande attività la continuazione della sua linea, la quale giungerà fra due o tre mesi a Chiusi e potrà, nel corso dell'estate, giungere sino a Ficulelle nell'Umbria.

Quanto al ponte di Pisa, non credo fondati i timori dell'onorevole Salvagnoli, imperocchè ben ricordo come quel ponte fosse stato prima dalla società proposto con archi in muratura; ma l'ispezione idraulica del compartimento di Pisa obiettò che quegli archi, sebbene fossero stati tenuti più alti che quelli degli altri ponti di Pisa, i quali sono bassissimi, non potevano essere approvati in vista d'un futuro rialzamento dei ponti esistenti; e fu allora che la società, non potendo rialzare le pedate, attesa la brevità del tratto che corre fra il ponte e la stazione, dovette sostituire al ponte in muratura un ponte con architravi di ferro, i quali sono superiori agli archi dei ponti attuali di Pisa; e trattandosi di architravi piani, è necessariamente maggiore la luce libera lasciata ai galleggianti che servono alla navigazione dell'Arno.

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli ha la parola.

SALVAGNOLI. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni date, e me ne dichiaro soddisfatto.

DOMANDA AL MINISTERO CIRCA L'ARRESTO DI ALCUNI MENDICANTI IN NAPOLI, E SOPRA UN SUSSIDIO ACCORDATO AL GIORNALE IL NAZIONALE.

NICOTERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Invito il signor ministro dell'interno ad ascoltare un fatto molto grave, che si dice accaduto in Napoli, ed a dare su di esso, se lo può, qualche schiarimento.

Da diverse lettere arrivate da colà risulta che la sera di mercoledì, 15 corrente, furono arrestati dalle guardie di pubblica sicurezza 19 mendicanti, e condotti alla questura.

Questi disgraziati, intirizziti dal freddo e digiuni, domandarono pane e fuoco, ma nulla fu dato; ed uno di essi, Luigi Creolo, di anni sessanta, il mattino seguente non era più.

Non ho creduto bastevoli le lettere ad assicurarmi delle verità di questo gravissimo fatto, ed ho cercato d'approfondirlo quanto più era possibile.

Ho voluto leggere pure i giornali di Napoli, e con gravissima sorpresa ho trovato nel numero 103 del *Nazionale*, periodico che ognuno sa moderato e sussidiato dal Governo, queste precise parole:

« Noi abbiamo gridato contro i poveri, ma ora siamo costretti a pigliare la loro difesa.

« La questura ordinò l'arresto dei poveri che ammorbavano le vie di Napoli, ma non provvide al luogo in cui bisognava che fossero rinserrati, non provvide al loro vitto.

« Quegli infelici son presi e chiusi in luoghi fetenti ed oscuri e loro non si dà nè lume, nè pane; ed uno, orribile a dirsi, ne morì l'altra notte.

« Non era forse meglio che andassero per le vie, distendendo la mano ai passeggeri?

« Possibile che la questura non avesse denaro per comprare del pane, non altro che del pane, a quel misero?

« Eppure (e prego il signor ministro a far attenzione a questo ed a dare, se può, delle spiegazioni), eppure ad altro si destina quel denaro che potrebbe tornare a beneficio di quei disgraziati, come bestie, stivati in carcere. Si destina il denaro alla difesa di atti che non possono ricevere nè scusa, nè discolta. »

Le parole del *Nazionale*, anche avuto riguardo al colore del giornale, mi dispensano dall'aggiungerne altre, sembrandomi abbastanza gravi. Io domando al signor ministro, in nome dell'umanità, una solenne riparazione a questo fatto, ed una dilucidazione, una spiegazione al fatto d'inversione del danaro cui accennava il giornale. Aggiungerò solo che questo è uno dei moltissimi scontri che si osservano nell'amministrazione, scontri ai quali in gran parte si sarebbe riparato, se il Ministero e la maggioranza della Camera non si fossero sistematicamente opposti ad una inchiesta parlamentare. (*Mormorio*)

RICASOLI BETTINO, presidente del Consiglio. Il Ministero dell'interno, appunto in conseguenza alle notizie date dalla stampa, ha richiesto circostanziato ragguaglio su que-

sto fatto. Finquì non è venuto. Appena verrà, io mi farò un debito di renderne conto alla Camera.

Intanto debbo fin d'ora avvertire che l'asserzione di un sussidio dato al *Nazionale* non è secondo verità. Il Governo non dà sussidi a quel giornale.

Quanto poi all'inchiesta, non mi pare che ne faccia d'uopo; poichè, sia qui alla Camera, che al Ministero, io credo che tutti i deputati, i quali hanno dato avviso al Ministero di qualche inconveniente o di qualche disordine, abbiano avuto prove bastanti della mia premura nell'accogliere i loro reclami, e della mia sollecitudine nel verificare le cose portate a mia cognizione: inquantochè a me niente torna meglio che di recare nell'amministrazione la maggiore regolarità.

NICOTERA. Mi dispiace di dover ripetere alle parole del signor ministro, ma egli ha dato una smentita formale ad una mia asserzione. Egli ha detto che non è assolutamente vero che il Governo dia un sussidio a quel giornale. Ebbene, io non avrò che a ricordare all'onorevole ministro che il generale Cialdini, già luogotenente in Napoli, sospese a quel giornale il sussidio che il Governo gli dava, e che gli fu continuato dal Ministero.

Non insisto su questo fatto, perchè mi sembrerebbe una leggerezza; ho dovuto rispondere per dimostrare al signor ministro che io non asserisco ciò che non è vero.

RICASOLI B., presidente del Consiglio. Rispondo: in primo punto ho dichiarato che l'asserzione non era secondo verità, perchè difatti il Governo centrale non dà sussidi a quel giornale. Se aveva un sussidio dalla luogotenenza di Napoli, io non me ne sono fatto carico. Quando la luogotenenza di Napoli fece cessare questo sussidio, il Governo centrale non ve ne surrogò alcun altro.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TASSA SOPRA VARIE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge riguardante la tassa sopra diverse concessioni del Governo.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Debbo mettere la Camera in avvertenza che nell'articolo 3 del progetto della Commissione è corso un errore di stampa, per cui parrebbe che la quota d'imposta fosse tutta la rendita, invece la Commissione ha conservato la stessa quota portata dall'articolo 21 del progetto ministeriale. Quest'articolo ha dovuto riprodursi nel progetto della Commissione unicamente per cambiare i numeri degli articoli citati 19 e 20, i quali, stante la soppressione del titolo II, sarebbero diventati articoli 3 e 4.

Debbo in secondo luogo dar ragione alla Camera del sub-emendamento che venne distribuito dopo che la Commissione aveva già compilato il suo lavoro, anzi quando trovavasi stampato e distribuito.

Nell'articolo 18 del progetto ministeriale si leggeva l'ultimo alinea così concepito: « Le cappellanie ed altre fondazioni analoghe che portano un possesso od un conferimento di beni a vita a favore del titolare sono equiparate al beneficio, per gli effetti della presente legge. »

La Commissione aveva conservato quest'alinea come si trovava nel progetto ministeriale; ma il commissario regio ha fatto avvertire che un alinea uguale che si trovava nella legge

sulla Cassa ecclesiastica aveva dato luogo a molti equivoci nell'interpretazione, sicchè ebbero luogo in proposito molte liti per determinare quali fossero i benefici colpiti o no da quella legge. Gli stessi equivoci avrebbero potuto riprodursi nell'interpretazione di questa legge, in quanto che esistono benefici, i quali portano il nome generico *d'istituti pii o di fondazioni*, ed è per ciò che il commissario regio proponeva e la Commissione accettava quest'alinea formulato in altri termini, quali si leggono nell'articolo 1° del sub-emendamento proposto.

Questo sub-emendamento, come ben vedete, ad altro non tende che a rendere più chiaro e più esplicito il concetto della legge, a togliere via ogni possibilità di questioni e di liti nel determinare quali siano i benefici colpiti o non colpiti dalla legge.

Giacchè si accettò questo nuovo emendamento, la Commissione ha creduto allora di dover addirittura sopprimere gli articoli 2 e 10 del suo progetto, per farne un articolo solo e portarlo all'articolo 1, rendendo così la legge più semplice, poichè, conservandosi gli articoli 2 e 10, la stessa cosa veniva ripetuta per ben tre volte.

PRESIDENTE. Darò ora lettura del progetto di legge secondo le ultime modificazioni proposte dalla Commissione.

(*Vedansi questi articoli nel corso della discussione.*)

Il commissario del Re accetta le modificazioni della Commissione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SANGUINETTI, relatore. Chiedo ancora di parlare per far avvertire una modificazione recata agli articoli 18 e 26 della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Favorirà di indicare questa modificazione quando saremo giunti a quegli articoli, altrimenti potrebbe forse intavolarsi una discussione intempestiva.

Se nessuno chiede di parlare sulla discussione generale, questa s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono sottoposte a tasse:

« 1° La collazione di beneficio ecclesiastico, ogni conferimento di prebenda ecclesiastica o canonica, e le elezioni del preposto di qualsiasi comunità religiosa, regolare o secolare, ovvero del superiore di una collegiata.

« Le cappellanie ed altre istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, che portano un possesso di beni a vita a favore del titolare, sono equiparate al beneficio per gli effetti della presente legge;

« 2° Le concessioni di tener fiere o mercati;

« 3° Le concessioni e le autorizzazioni speciali indicate nel titolo IV della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« TITOLO II. *Delle tasse per la collazione dei benefici ecclesiastici.* — Art. 2. La tassa pel conferimento di prebenda ecclesiastica accennata nel precedente articolo si determina sulla rendita annua del beneficio. La rendita è calcolata colle norme stabilite dalla legge sulle tasse imposte sui redditi delle *manimorte.* »

SANGUINETTI, relatore. Chiedo di parlare.

Propongo di premettere la parola *beneficio* alle parole *prebende ecclesiastiche* per coordinare quest'articolo coll'articolo 1. Così si direbbe: « La tassa pel conferimento di beneficio o di prebenda ecclesiastica. »

Veramente non credo che vi sia necessità assoluta di quest'emendamento, ma ad ogni modo questo varrebbe a togliere ogni equivoco e a dare maggior chiarezza alla legge.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta quest'emendamento?

DUCHOQUÉ, commissario regio. L'accetto.

Credo però che nell'articolo 1 alla parola *ecclesiastica* siano state aggiunte le parole *o canonica*. Quando questo sia, bisogna ripetere anche qui la parola *canonica*, o sopprimere la parola *ecclesiastica*.

PRESIDENTE. Sarà meglio forse sopprimere la parola *ecclesiastica*.

Rileggo l'articolo come sarebbe emendato:

« Art. 2. La tassa pel conferimento di beneficio o di prebenda, accennata nel precedente articolo, si determina sulla rendita annua del beneficio. La rendita è calcolata colle norme stabilite dalla legge sulle tasse imposte sui redditi delle manimorte. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Dalla rendita del beneficio determinata come al precedente articolo si deducono come esenti da tassa i seguenti importi:

« 1° L. 900 pel mantenimento del beneficiario;

« 2° L. 600 pel mantenimento d'ogni cappellano o coadiutore che il beneficiario ecclesiastico provasse di essere obbligato di somministrare in forza dell'istituzione del beneficio o per legge, e pel quale non fosse fissata una particolare dotazione;

« 3° La quota di concorso dovuta dal beneficio alla Cassa ecclesiastica;

« 4° La tassa di un triennio dovuta per la legge sulla tassa di *manomorta*. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. La tassa di conferimento d'una prebenda ecclesiastica consiste nella metà della rendita determinata a norma degli articoli 2 e 3. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Anche qui bisogna sopprimere la parola *ecclesiastica*.

PRESIDENTE. Si toglierà.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Si dovrà dire: *di un beneficio o prebenda*.

PRESIDENTE. Lo rileggo come rimane emendato:

« Art. 4. La tassa di conferimento d'un beneficio o prebenda consiste nella metà della rendita determinata a norma degli articoli 2 e 3. »

(È approvato.)

« Art. 5. Se un beneficiario ottiene un nuovo beneficio, dalla rendita di questo si detrae la rendita del beneficio anteriore determinata a norma dei precedenti articoli, e per la quale ha già pagato la tassa, e sul resto della rendita del nuovo beneficio si determina la tassa, previa però la deduzione di cui all'articolo 3.

« Se la tassa sul precedente beneficio non fosse stata per intero pagata, la deduzione si opera soltanto in proporzione della tassa pagata. »

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Sembra a me che quest'articolo abbia bisogno d'una leggiera spiegazione.

Esso dice: « Se il beneficiario ottiene un nuovo beneficio, dalla rendita di questo si detrae la rendita del beneficio anteriore determinata a norma dei precedenti articoli. » I precedenti articoli sono il 4 e il 5. Nell'articolo 5 si indica che la rendita. . . .

PRESIDENTE. No; siamo adesso all'articolo 5.

VALERIO. Voglio dire il 3 ed il 4.

Nell'articolo 5 è detto: « La rendita è calcolata colle norme stabilite dalla legge sulle tasse imposte sui redditi delle manimorte. » Questa evidentemente è la rendita totale del beneficio che io dirò, a fronte della tassa, *rendita lorda*.

Coll'articolo successivo questa rendita si fa netta, facendovi certe deduzioni. Ora, se nell'articolo che stiamo esaminando si lasciano le parole: *a norma dei precedenti articoli*, può venire il dubbio, se la rendita contemplata sia la lorda o la netta. Quando fosse la rendita netta e che poi dopo si facesse la deduzione, questa deduzione resterebbe fatta due volte. Io credo che si dovrebbe scrivere: *a norma del precedente articolo*, per modo che fosse ben chiaro che dalla rendita lorda del nuovo beneficio si deve dedurre la rendita lorda del vecchio beneficio, e poi dalla differenza si faccia la sottrazione, altrimenti la sottrazione sarebbe fatta due volte.

PRESIDENTE. Avverto il deputato Valerio che dopo le parole: *a norma dei precedenti articoli*, si soggiunge: *e per la quale ha già pagato la tassa*.

Ora è pagata la tassa sulla rendita netta e non già sulla rendita lorda. Del resto, se insiste. . .

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI, relatore. Non so se abbia ben compreso la portata della proposta dell'onorevole Valerio; ma parmi che la medesima non abbia forza di modificare la massima stabilita da quest'articolo.

Che cosa è che si stabilisce in questo articolo? Una eccezione in favore di quei beneficiari che lasciano un beneficio per far passaggio ad un altro. Ora qui la legge che cosa vuole? Vuole far sì che costoro in questo passaggio non abbiano ad incontrare una perdita.

VALERIO. Nè guadagno.

SANGUINETTI, relatore. Ma, per meglio far intendere quale sia il concetto di quest'articolo, mi servirò di un esempio.

Supponiamo che un parroco abbia un beneficio il quale, fatta la deduzione delle lire 900 e delle altre di cui all'articolo 3, renda di netto mille franchi, che su questi mille franchi abbia già pagato la metà, ossia la tassa stabilita da questa legge; quando questo parroco lasciasse quel beneficio per acquistarne un altro che avesse, suppongo, una rendita eguale, cioè di lire 1,000, stando l'articolo qual è, questo parroco farebbe il passaggio senza pagare imposta, perchè, fatta la deduzione portata dall'articolo 3, di più fatta la deduzione delle lire 1,000 che erano oltre quell'eccezione, che cosa resterebbe? Resterebbe zero, quindi pagherebbe, secondo la legge, la metà di zero.

Ora, come si vede, la legge non ha voluto rendere peggiore la condizione di colui che facesse passaggio dall'uno all'altro beneficio.

La proposta Valerio, non lo so bene, ma potrebbe alterare questo principio, e quindi rendere la legge più gravosa; allora converrebbe portare la discussione sul merito. Ma io credo che il principio di quest'articolo si debba conservare.

Del resto, quando si facesse opposizione, allora entreremo a discutere la materia.

VALERIO. Io ho inteso perfettamente il principio della legge, e non è mio scopo di oppormi ad esso; è una questione, direi, di conteggio, e addurrò un esempio pratico, per dire dove, secondo me, può accadere l'inconveniente.

Poniamo che il primo beneficio desse una rendita lorda

(sempre per rispetto all'imposta) di 3,000 lire, che, deducendo 900 lire pel mantenimento del beneficiario e 600 lire pel mantenimento di un cappellano, si dovesse levar via 1,500 lire, rimanendo così da pagare la tassa sopra lire 1,500; poniamo che questo beneficiario riceva poi il conferimento di un nuovo beneficio che renda 3,500 lire; a termini di quest'articolo, scritto com'è nello schema di legge che esaminiamo, io, se fossi incaricato di liquidare, crederei di dover fare così: 3,000 era prima, 3,500 è adesso; la differenza è 500. Ora, se da queste 500 lire si deve fare la deduzione di cui all'articolo 4, si riesce a ciò che per queste 500 lire si pagherà niente. Ecco l'obbiezione che io faceva. Scritto com'è l'articolo, questa deduzione vien fatta due volte.

Io credo che, se si vuol lasciare le parole: *a norma dei precedenti articoli*, allora bisogna levar via: *previa però la deduzione di cui all'articolo 3*, oppure bisogna dire: *a norma del precedente articolo 3*.

Allora sta bene che si facciano le deduzioni come prima.

PRESIDENTE. Favorisca il deputato Valerio di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

VALERIO. Pare a me che basterebbe dire: *la rendita netta*, oppure: *la rendita imposta*.

PRESIDENTE. La parola *netta* la porrebbe dopo queste: *sul resto della rendita?*

VALERIO. Direi: *si detrae la rendita netta*.

PRESIDENTE. L'alinea sarebbe dunque così concepito:

« Se un beneficiario ottiene un nuovo beneficio, dalla rendita di questo si detrae la *rendita netta* del beneficio anteriore determinata a norma dei precedenti articoli, e per la quale ha già pagato la tassa, e sul resto della rendita del nuovo beneficio si determina la tassa, previa però la deduzione di cui all'articolo 3. »

Il commissario regio accetta l'aggiunta di quella parola: *netta?*

DUCHOQUÉ, commissario regio. Mi pare che siamo d'accordo sul principio, e che non si tratti che di stabilire i termini della liquidazione della tassa. La liquidazione deve tener conto delle condizioni e del beneficio che si lascia e del beneficio del quale si va al possesso.

Ora, una volta che si ritenga, come a me par chiaro, che la deduzione di cui si parla nell'articolo abbia a farsi dalla rendita dell'uno e dell'altro beneficio in ragione del tempo su cui cade l'accertamento del subbietto tassabile, non vedo che sia necessario per ciò mutare la dizione dell'articolo.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Valerio, perchè l'onorevole Valerio si propone di rendere più chiaro, se non erro, il concetto del Ministero e della Commissione; ma la Commissione crede che ciò non avvenga col suo emendamento, anzi ci può essere pericolo che l'articolo resti più confuso.

Diffatti, che cosa dice quest'articolo? « Quando un beneficiario lascia un beneficio per prenderne uno nuovo, la rendita di questo beneficio è determinata a termini dell'articolo 2, » ossia è calcolata colle norme stabilite dalla legge sulla tassa imposta sui redditi di manimorte. Ciò per determinare la rendita totale. Determinata così la rendita totale, l'articolo 5 dice: « fatte le deduzioni indicate all'articolo 3, » cioè deducete lire 900 pel mantenimento del beneficiario, lire 600 per il cappellano o coadiutore, la quota di concorso dovuta alla Cassa ecclesiastica, e infine la tassa di un triennio dovuta per la legge sulla tassa di manimorte. Fatte queste deduzioni, e di più fatta ancora la deduzione di quella ren-

dità del primo beneficio, per cui fu pagata l'imposta, imponente quel che rimane.

Ciò è detto con tanta chiarezza ed evidenza da questo articolo 5, da non doversi ammettere aggiunta alcuna. Quindi la Commissione respinge l'emendamento.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, l'onorevole Valerio persiste ancora nella sua proposta?

VALERIO. Io credo veramente, anche dopo maggior esame della questione, che, se fossi incaricato di far la liquidazione a termini di quell'articolo, mi troverei obbligato a far in questo modo:

Dalla rendita lorda del secondo beneficio dedurrei la rendita lorda del primo beneficio, e allora si viene a fare due volte la deduzione.

Del resto io non capisco qual inconveniente potrebbe produrre la parola *netta*; tutt'al più potrebbe essere di troppo; ma essa non induce nè principio diverso, nè altra idea da quelle che sono nell'intento della Commissione, perchè è ben chiaro che, quando si vogliono applicare i principii che l'onorevole Sanguinetti ha esposti, quando si voglia dalla rendita nuova del secondo beneficio togliere quella quota per cui il beneficiario ha già pagata la tassa (questo quanto alla rendita nuova), sopra quello che rimane si debbono fare tutte quelle deduzioni di pesi portati dai quattro paragrafi dell'articolo 4.

Dunque l'idea chiara è questa: dalla rendita nuova si deduce la rendita netta vecchia, cioè di quella parte della rendita del primo beneficio sulla quale si è pagata di già la tassa, e sopra il resto si fanno le deduzioni.

Io non capisco quindi quale obbiezione si possa fare a questa parola *netta*, ed io, per parte mia, dichiaro, nel mio modo di vedere, che senza quella parola io credo che si può con molto fondamento intendere che le parole: *rendita determinata dai precedenti articoli*, possano dar luogo ad intendere che dalla rendita del secondo beneficio si debba levar via la rendita del primo, invece di levarne via quella sola parte (che intendo costituire la rendita netta a fronte dell'imposta) sulla quale già si è pagata la tassa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Valerio, il quale consiste unicamente nell'aggiungere la parola *netta* dopo le parole: *si detrae la rendita*.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, l'emendamento è adottato.)

Rileggo l'articolo coll'aggiunta testè approvata:

« Se un beneficiario ottiene un nuovo beneficio, dalla rendita di questo si detrae la *rendita netta* del beneficio anteriore determinata a norma dei precedenti articoli, e per la quale ha già pagato la tassa, e sul resto della rendita del nuovo beneficio si determina la tassa, previa però la deduzione di cui all'articolo 3.

« Se la tassa sul precedente beneficio non fosse stata per intero pagata, la deduzione si opera soltanto in proporzione della tassa pagata. »

(È approvato.)

(Sono dei pari approvati senza discussione i seguenti sette articoli):

« Art. 6. La disposizione del precedente articolo 5 non ha però luogo quando il beneficiario ottiene un nuovo beneficio dopo avere rinunciato al beneficio precedente per tutt'altro motivo che per ottenerne un altro; quando è stato privato per propria colpa del beneficio anteriore, ovvero quando col nuovo conserva anche il precedente beneficio.

« Art. 7. Facendosi un cambio di prebenda, se ambedue i benefizi sono fra quelli soggetti a tassa, si paga la tassa di

conferimento da quello dei beneficiari che ottiene una rendita maggiore, e la tassa si determina sulla sola differenza.

« Se il cambio è di un beneficio non soggetto a tassa con un altro che sia soggetto a tassa, è dovuta la tassa intiera dal beneficiario che ottiene il beneficio che sia dalla presente legge colpito di tassa.

« Art. 8. Se il beneficiario muore, rinuncia al beneficio, o ne perde per qualsiasi motivo il possesso prima che spiri il tempo stabilito pel pagamento della tassa, non si esigeranno le quote di tassa non ancora scadute al tempo in cui cessa il beneficiario di godere il beneficio.

« Art. 9. La tassa per la elezione a vita di preposto o di superiore specificati nell'articolo 1 viene commisurata sulla rendita della comunità o del collegio, e deve pagarsi nelle proporzioni seguenti:

« 1° Se da una elezione all'altra non sono trascorsi dieci anni, la quarta parte della rendita;

« 2° Se dall'ultima elezione sono trascorsi dieci anni e più, ma meno di venti, la terza parte;

« 3° Se dall'ultima elezione sono trascorsi venti o più anni, la metà.

« Art. 10. La tassa per ogni elezione a tempo di preposto o superiore, di cui al precedente articolo 9, sarà di un quarantesimo della rendita della comunità o del collegio per ogni anno del periodo di tempo a cui l'elezione si estenderà.

« Art. 11. Oltre alle deduzioni accennate dall'articolo 4, numeri 2 e 3, si ammettono, per determinare la rendita imponibile di cui agli articoli 9 e 10, quelle dell'importo di lire 400 per ogni persona della comunità al cui mantenimento deve provvedersi colla rendita della comunità regolare soggetta a tassa.

« TITOLO III. *Delle tasse per la concessione di fiere o mercati.* — Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere e mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune la cui popolazione non oltrepassi i 3000 abitanti	L. 50
da 3001 a 5000	» 100
da 5001 a 10000	» 200
da 10001 a 20000	» 300
oltre a 20000	» 600

« Estendendosi la concessione a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali o i mercati settimanali accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno. »

PLUTINO, MICHELINI, MELLANA e TORRIGIANI domandano la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. Questa legge ha per effetto di offendere direttamente le provincie meridionali, giacchè, essendo desse state mantenute in una privazione completa di strade e di comunicazioni, ne è risultato che i vari paesi, non potendo fra di loro mettersi in rapporto, non avevano nè fiere, nè mercati. Ciascun paese di 3000, di 5000, di 8000 abitanti viveva una vita isolata ed, economicamente parlando, affatto indipendente.

Adesso che stanno per aprirsi le strade, come speriamo, è naturale che tutti questi paesi si affretteranno a porsi tra loro in comunicazione, indi la necessità dei mercati, d'onde questi paesi dovranno assoggettarsi alla tassa.

Però io non mi oppongo alla legge ed al pagamento di questa tassa; domando solo dal regio commissario una di-

chiarazione, cioè se per tutti quei comuni, se per tutte quelle popolazioni, le quali godono dell'uso di una fiera, la quale non sia autorizzata da alcuna concessione scritta, da alcun decreto reale, ma sia soltanto una consuetudine, un'abitudine inveterata, secolare in quelle popolazioni, domando, dico, se l'agente fiscale ha diritto di richiamare un'autorizzazione in proposito per riscuotere la tassa.

Parecchie voci. No! no!

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dichiaro che questa è una tassa sulle concessioni; quindi tutte le fiere e mercati che già si sogliono tenere, e per le quali non si domanda una concessione, non sono colpiti dalla legge.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Convinto quant'altri mai dei supremi bisogni della patria, io nulla lascierò d'intentato per ristabilire l'equilibrio nelle nostre finanze. Quindi ho votato e voterò tutte le possibili economie, e per altra parte ho dato anche il mio voto favorevole alle tre leggi d'imposta che ci sono state presentate, cioè a quella del registro, del marchio e delle manimorte. Chè, se lo rifiutai all'aumento del decimo sul prezzo dei trasporti sulle ferrovie, si fu perchè porto opinione che tale aumento, diminuendo di molto il trasporto, frutterà poco o nulla all'erario dello Stato.

Per gli stessi motivi detti di sopra darò pure il mio voto favorevole a questo progetto di legge, e tale è il mio desiderio di crescere le entrate dello Stato che quasi quasi l'avrei anche dato a quella parte di questa legge che riguarda i titoli di nobiltà, la qual cosa non impedisce che io dia lode alla Commissione di averla tolta.

Parlando più particolarmente di questa tassa sulle fiere ed i mercati, io veramente non sarei molto inclinato ad approvarla, e per i motivi che sono stati allegati da alcuni oratori e per altri ancora; ma tutti questi motivi devono tacere davanti alle necessità dell'erario.

Votiamo adunque questa tassa; ma, se costretti da necessità imponiamo gravezze alla nazione, diamole almeno quelle maggiori libertà che possiamo. In altri termini: facciamo pagare ai comuni la facoltà di aprir fiere e mercati, ma diamo pure loro la libertà di aprirne, mediante pagamento, quante vogliono e come vogliono.

Presentemente nessun comune può stabilire fiere e mercati senza rendere noto al pubblico tale divisamento, acciò i comuni vicini che lo credono del loro interesse possano opporvisi. Il Consiglio provinciale, udito il parere di una Commissione nominata nel proprio seno, dà il suo avviso sulla domanda del comune. Tutte le carte sono poscia trasmesse al Ministero dell'interno, dal quale emana la sentenza definitiva.

Tutto questo sistema è vizioso. Il diritto dato al Governo di giudicare dell'opportunità di una fiera o mercato in uno degli ultimi villaggi dello Stato è vizioso, è incomportabile concentramento. Come si può sapere nella capitale ciò che convenga ad un piccolissimo villaggio, di cui s'ignora perfino l'esistenza?

Io vorrei pertanto che si riformasse l'attuale legislazione, e che fosse lecito ad ogni comune lo stabilire tante fiere e tanti mercati quanti vogliono, senz'altro obbligo che di pagare la tassa.

Non mi preoccuperei dei danni dei comuni vicini, perchè io ammetto la massima concorrenza. E non sarebbe nemmeno da temere che di questa libertà abusassero i comuni, perchè anzi andrebbero a rilento a valersene, a cagione del pagamento della tassa.

Del resto, a questo riguardo io non faccio specifica pro-

posta. Chiamo solamente sopra la mia idea l'attenzione della Camera e del Ministero, cui prego di presentare un relativo progetto di legge, se pure non ci verrà il destro d'incarnare questo divisamento nel progetto di legge sull'amministrazione comunale, che presto verrà in discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io, in generale, non ammetto come tasse utili e ragionevoli quelle che si percepiscono dai comuni.

Il comune, per pagare le imposte, bisogna che a sua volta imponga; e voi sapete, o signori, che i comuni mettono dei centesimi addizionali sulle imposte già votate dal Parlamento.

Ora non vi è più uniformità a questo riguardo, inquanto che si corre pericolo di tassare doppiamente le stesse materie.

Perciò io domando se sia naturale mezzo di stabilire imposte quello di ritrarle da colui che a sua volta, per pagarle, deve gravitare su quei medesimi contribuenti già colpiti dalla nazione.

Voi togliete a voi stessi il mezzo di provvedere che giusta sia la tassa, in quanto che, nel generale sistema delle imposte, il legislatore deve avere di mira d'imporre tutti egualmente i cittadini.

Ma quando le percepisce indirettamente, cioè facendole pagare dai comuni, che, a loro volta, le devono percepire colla sovrimposta, toglie a sé il diritto dell'imposta per trasferirlo nei comuni.

Questo è un grandissimo controsenso, è un menomare l'autorità legislativa nel Parlamento. Questo principio poi lo vedo doppiamente manomesso nella circostanza attuale.

Io non posso comprendere come in una legge nuova si venga ancora a denominare col nome di *concessione* un diritto insito in tutti i cittadini, quello cioè di potersi riunire. Io credo che i comuni, quando vogliono tener mercati o fiere, non hanno altro a fare che avvertirne il Governo, perchè questo, come autorità politica che deve provvedere alla sicurezza pubblica, possa mandarvi i suoi agenti in queste agglomerazioni straordinarie di cittadini. Fuori di questo diritto non ne riconosco nessuno nel legislatore.

Quindi, allorché si credesse di venire a questo sistema erroneo, d'imporre cioè non direttamente i cittadini, ma di farli colpire indirettamente dai comuni, allora non sarà sulle nuove fiere e sui nuovi mercati da permettersi che dovrà gravitare l'imposta, ma dovrebbe pesare egualmente su tutti i comuni i quali ritraggono un vantaggio da queste agglomerazioni di popolo entro le loro mura.

Io domando: con quale diritto i paesi che da maggior tempo godono di questo frutto, che hanno potuto dare un più ampio sviluppo al loro commercio, mercè le strade che avevano, continueranno a godere di questo beneficio, senza contribuire in questa imposta, e dovranno assoggettarvisi solamente quelli, i quali, o per gelosia dei loro Governi, nemici d'ogni agglomerazione di gente, o perchè difettavano di strade, si videro fin qui negato il beneficio delle fiere e dei mercati? Se il legislatore vuole percepire un'imposta dai comuni per ragione di mercati e fiere, secondo me, non la può statuire che a questo titolo. Esso può dire ai comuni: voi pagherete una certa somma per la nuova ricchezza che vi create, chiamando un maggior numero di avventori nel vostro paese.

Ora, quando voi vogliate colpire questa ricchezza dei comuni, se questa si può dire ricchezza, voi dovete colpirli tutti egualmente, e non solamente quelli ai quali fu fin qui negato un tale vantaggio. Altrimenti, come si conserverebbe

intatto il principio dello Statuto, secondo il quale le contribuzioni devono essere egualmente pagate da tutti?

Se vi è diritto a percepire un'imposta per una fiera o per un mercato, domando se vi possa essere diversità tra chi abbia questo mercato da cento anni, e chi lo metterà nell'anno futuro. Se vi fosse circostanza da fare una distinzione, di violare, cioè, lo Statuto, bisognerebbe violarlo in pro di quelli a cui fin qui non fu concesso tal beneficio; si dovrebbe anzi con un privilegio chiamarli a questo progresso sociale, ma non allontanarli, commettendo, con una nuova imposta, un'infrazione flagrante dello Statuto.

Io quindi mi oppongo all'intero articolo della legge, perchè è contrario alle norme di buona amministrazione ed al sistema costituzionale, secondo il quale i cittadini devono essere imposti direttamente per mezzo dei loro rappresentanti, e non indirettamente dai comuni; ma, ove fosse adottato (io sostengo che non si può, salvo col manomettere i principii della giustizia, i principii dello Statuto), si dovrebbero imporre solo i nuovi comuni che solo in avvenire fruiranno di questo beneficio, lasciandone immuni quelli che sino ad ora ne hanno fruito?

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Cedo la parola al deputato Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io ho dichiarato che votava quest'imposta sulle fiere e sui mercati, nè mi allontanano dal mio proposito le obiezioni dell'onorevole Mellana. Egli avvertiva con tutta ragione che il tenere fiere e mercati non è altro che l'esercizio di un diritto naturale, quello di radunarsi pacificamente in luogo e tempo determinati; quindi parrebbe che non dovrebbe fare oggetto di una concessione governativa.

I Governi assoluti proibiscono tutto; la loro teoria considera il divieto come regola generale, le libertà non sono che rare eccezioni. Non è quindi da stupire se sotto i Governi assoluti sia proibito ai comuni di tener fiere e mercati se non ne hanno ottenuto il permesso da quella fonte d'onde solamente possono emanare i privilegi.

Ma tale teoria non conviene agli Stati liberi. In essi la libertà è regola generale, i vincoli debbono costituire le più rare eccezioni che siano possibili. *Id omne licet quod prohibitum non est.*

Un'altra considerazione mi allontanerebbe dall'acconsentire a questa tassa, ed è che in sostanza essa deve riuscire dannosa direttamente al commercio, ed indirettamente all'agricoltura ed all'industria.

Ma havvi un proverbio che dice: *Necessitas non habet legem.* In faccia all'inesorabile necessità devono tacere tutte le obiezioni, devono anche tacere le leggi dell'economia politica; o, per meglio dire, abbiamo di fronte due leggi di economia politica. La prima ci grida incessantemente all'orecchio che dobbiamo ad ogni costo pareggiare l'attivo ed il passivo sotto pena di far naufragio nella magnanima impresa dell'italiano risorgimento; la seconda ci dice che la tassa di cui ragioniamo è nociva al commercio. Ora, a quale di queste due voci dobbiamo noi dare ascolto? Certamente a quella che maggiormente ci urge, ci minaccia, a quella che è più potente. Votiamo dunque l'imposta sulle fiere e sui mercati.

Le cose dette dall'onorevole Plutino mi fanno avvertito che nell'esecuzione possono incontrarsi alcune difficoltà. Che cosa avverrebbe se, per tacito consenso, in un comune si tenessero di fatto fiere e mercati, ma senza la concessione san-

cita con decreto reale? In questi casi si farebbe frode alla legge, e non si pagherebbe la tassa.

Ma qual è la legge che non presenti difficoltà di esecuzione, principalmente in cose di finanze?

Credo pertanto che queste difficoltà non ci debbano trattenere dall'imporre la tassa. Bensì ripeto che questa legge sarebbe forse meno impopolare, ove fosse accompagnata da quella libertà che ho detto.

Secondo me, ogni comune che vuole aprire una fiera od un mercato non dovrebbe far altro che pagare la tassa, e dare avviso al Governo ed al pubblico di tale pagamento. Semplifichiamo le cose, perchè anche le complicazioni sono tributi che gravitano sul pubblico.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Gli appunti fatti all'articolo che stiamo discutendo sono due: coll'uno si attacca il principio della concessione, coll'altro si attacca la tassa.

Quanto al principio della concessione, mi pare che la questione sia fuori di luogo, da doversi declinare, ed anzi intendendo assolutamente di declinarla.

Oggi l'autorità regia è investita dalle leggi della facoltà di concedere permessi per tenere fiere e mercati.

Ogni questione intorno a tal facoltà è questione d'ordinamento interno, è questione d'attribuzioni; anzi vorrebbe farsene una questione costituzionale. Ma il progetto non attribuisce al potere esecutivo una facoltà che già non abbia anco per le leggi delle antiche provincie; esso non fa che imporre una tassa di concessione, di cui la facoltà ha origine altronde che dalla legge che si discute.

Quanto agli obbietti fatti propriamente sulla tassa, rispondo: che l'onere della tassa imposta ai comuni venga poi a gravare i singoli contribuenti del comune è cosa che avviene nella tassa presente, come in tante altre tasse, nè per questo è menomata l'autorità del Parlamento, come ho sentito dire; è il Parlamento che fa la legge; quando la legge porta per indiretto effetto i comuni a dover ripartire gli oneri che vengono da una legge sopra i singoli contribuenti, io non vedo che differenza ci sia fra questa e le altre leggi di tassa nella parte che tocca i comuni.

Il dire che questa legge viola i principii dell'eguaglianza non mi pare che regga nel fatto; perchè questa disposizione violasse il principio dell'eguaglianza bisognerebbe ammettere che essa tassi certi comuni individualmente considerati e ne sgravasse certi altri. Ma la legge tassa indistintamente i comuni i quali si trovino in certe tali condizioni che ottengano una certa tale concessione. Questa è la condizione di fatto, la quale mostra che il principio dell'eguaglianza non è offeso per niente.

Se la tassa proposta violasse il principio di eguaglianza, esso sarebbe egualmente violato in tutte le tasse che si percepiscono per certi atti; l'eguaglianza bisogna misurarla non rispetto agli individui che subiscono la tassa, ma rispetto agli atti in ragione dei quali la tassa s'impone.

L'unico punto che potrebbe seriamente richiamare l'attenzione della Camera sarebbe di vedere se la tassa di che parliamo sia in tale misura da poter mai impedire che si stabiliscano fiere o mercati nei luoghi dove sia utile di stabilirli.

Ma, se voi, signori, considerate la misura della tassa, non credo che possiate temere un tale pregiudizio.

A buon conto è un fatto che presentemente la legislazione delle antiche provincie ha questa tassa, e, dopo ciò che è stato concordato in seno alla Commissione, il *minimum* della tassa è ridotto alla metà di quello che è attualmente.

Se voi considerate la varia misura della tassa di fronte all'importanza delle fiere e dei mercati, posta in relazione alla popolazione dei comuni che chiedano di stabilire la fiera o il mercato, vi persuaderete che la tassa è veramente minima, e men che minimo, se si potesse dire, è l'aggravio che ne potrà venire ai singoli contribuenti del comune.

TORRIGIANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Benchè io debba pure dichiararmi poco amico a queste tasse, e di questo genere di tasse le quali mirano a colpire non la ricchezza formata, ma i mezzi di formarla, trovo che sul principio della tassa la Camera non possa più discutere, in quanto che l'articolo 1 già votato ha stabilito che debbano sottoporsi a tassa le concessioni di tener fiere e mercati.

Noi dunque potremo discutere sul quantitativo della tassa, ma non sul principio di costituire o non una tassa.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani propone la questione pregiudiziale, che cioè più non si possa discutere sulla *massima* dello imporre una tassa sulle concessioni di fiere e mercati, poichè la *massima* fu già adottata dalla Camera quando ha votato l'articolo 1.

Domando se codesta questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

CRISPI. È vero che all'articolo 1 abbiamo votato che vi sarebbe una tassa per la concessione di tener fiere o mercati, ma votando questo articolo non ci siamo tolto il diritto di fare tutte le osservazioni necessarie all'articolo 14, dove si viene alle modalità della tassa stessa. Inoltre non possiamo neanche esserci preclusa la via di poter fissare questa tassa con quel sistema di uguaglianza al quale accennava il mio amico Mellana. Quindi la proposta della questione pregiudiziale, se mai fosse ammissibile quanto al principio generale che una tassa vi debba essere, non potrebbe accettarsi per quanto riguarda ai modi e alla misura della tassa stessa.

PRESIDENTE. Secondochè ho annunciato alla Camera, il deputato Torrigiani non propone la questione pregiudiziale nè sulla *modalità*, nè sull'*uguaglianza* della tassa, ma unicamente sulla *massima* dell'imporre la tassa alla concessione, attesa la votazione ch'ebbe luogo dell'articolo 1. La quota, le graduazioni, le modalità rimarranno pur sempre soggette a discussione.

CRISPI. In questo senso siamo d'accordo; la Camera ha pregiudicata la questione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la questione pregiudiziale nei termini in cui ebbi già a formularla.

(È approvata.)

Non si potrà più dunque porre in questione il diritto dell'imporre una tassa alle concessioni, ma solamente sulla quantità, modalità, gradualità della tassa.

Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Essendosi adottata la questione pregiudiziale, rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana intendeva di parlare anch'egli sulla *massima*?

Se parla sopra punti che non contraddicano alla *massima* già adottata, io gli conservo la facoltà di parlare.

CRISPI. Domando la parola.

La Camera ammise il principio che ci debba essere una tassa, e con dolore, io debbo dirlo, essa con questa votazione ha vincolato moltissimo il diritto di riunione. Ma perchè questa tassa non riesca ingiusta, noi dobbiamo stabilirla in modo equo. Pertanto io vorrei chiedere fosse disposto che venisse estesa anche ai mercati e alle fiere esistenti.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

CRISPI. Signori, intendete voi di colpire veramente l'atto con cui si concedono le fiere od i mercati, o il valore commerciabile in queste fiere e in questi mercati? Se intendete colpire la concessione, allora vedete benissimo che colpirete un atto che in tutte le provincie del regno ancor non dipende dal Governo. In alcuni luoghi, per lo stabilimento delle fiere e dei mercati non c'è altra autorità che il Consiglio provinciale, il quale veramente non dà una concessione effettiva, ma soltanto il parere per vedere se le fiere e i mercati possono stabilirsi in date epoche, e non possono produrre danno ad altre fiere e ad altri mercati esistenti. Ora, mancando la concessione, e, laddove ci sia, non potendo essere colpita che pel vantaggio che se ne ritrae, è logico che voi andiate ad imporre il valore commerciabile.

Io comprendo, signori, che nelle fiere e nei mercati, facendosi dei negozi e ritraendosi dei lucri, il Parlamento creda dover prelevare su questi un'imposta. Ma allora chiedo che vogliate estenderla ai mercati ed alle fiere esistenti. Ed andrò anche più in là. Io vi fo osservare che giustizia esige di dover colpire anche i valori che si negoziano nelle borse di commercio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

CRISPI. Se limitate unicamente la tassa alle concessioni a farsi, voi commettete un'ingiustizia, voi andrete a ferire direttamente l'articolo 25 dello Statuto, dove è detto che tutti i cittadini contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. Nè qui potrebbe opporsi che cotesto articolo della legge fondamentale non fosse applicabile al caso; giacchè è massima costante ed in altra occasione fu sostenuto che nella parola *cittadini* s'intendono anche compresi i corpi morali e le associazioni dei cittadini medesimi. Ragion dunque vuole che, invece di limitare la tassa ai mercati ed alle fiere che andranno a stabilirsi, la tassa stessa, pel principio generale da cui è ispirato il legislatore nella determinazione dei tributi, debba anche estendersi alle fiere ed ai mercati esistenti.

E farò presente un'altra considerazione. Se colpirete unicamente di tassa le fiere ed i mercati che andranno a stabilirsi, voi impedirete lo sviluppo delle fiere e dei mercati nei luoghi dove ancora non esistono, giacchè porrete i Consigli comunali nella necessità, pel pagamento di questa tassa, di astenersi dal chiedere coteste concessioni e di fondare nuove fiere e nuovi mercati; in ogni modo costituireste sempre un privilegio a favore di quelle fiere e di quei mercati che già esistono.

E perchè non si colpiscono pure, come diceva poco fa, giacchè ne sono identiche le ragioni, le borse di commercio, dove i valori che si negoziano sono assai più importanti di quelli che si negoziano nelle fiere e nei mercati?

Io chiederei quindi che la disposizione dell'articolo 12 fosse estesa ai mercati ed alle fiere esistenti, e che si stabilisse anche una tassa per le borse di commercio.

PRESIDENTE. Prego il deputato Crispi a far pervenire la sua proposta al banco della Presidenza.

Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Se noi teniamo fermo il principio che informa questa legge, è impossibile ammettere l'emendamento dell'onorevole Crispi rispetto all'estensione della tassa alle fiere ed ai mercati che già si tengono nel regno. La tassa colpisce l'atto di concessione, questa è tassa che si paga una sola volta. Onde non veggio come la medesima potrebbe applicarsi alle fiere ed ai mercati che già si tengono per concessione ottenuta. L'onorevole Crispi vor-

rebbe di questa fare una tassa, non so bene se sui profitti a cui dà luogo la fiera od il mercato, o sugli atti e le contrattazioni che vi si fanno. L'uno o l'altro concetto che egli segua, debbo dirgli che la sua proposta non può convenire alla legge attuale, la quale, come dicevo, impone una tassa sull'atto di concessione.

Non aggiungerò parole per rilevare gl'inconvenienti cui darebbe luogo l'estensione ch'egli propone alla presente legge, dacchè questa non è fatta nè per colpire le contrattazioni, nè per colpire i profitti. Se la tassa ch'egli propone colpisce i profitti, diventerebbe una tassa diretta che duplicherebbe la tassa sovra la ricchezza mobile. Se poi egli intende colpire in qualche modo le contrattazioni che si fanno nelle fiere e nei mercati, gli faccio osservare che tale disposizione avrebbe dovuto discutersi quando si trattò della tassa di registro; ma di certo a nessuno sarebbe venuto in mente di colpire (nè credo che poi sia seriamente nell'intenzione del signor Crispi) i contratti verbali, i contratti di buona fede che si fanno nelle fiere e nei mercati, e che si eseguiscano immediatamente senza ridursi in iscrittura.

Le stesse osservazioni ricorrono quanto alle borse di commercio, se si volessero tassare i contratti od i profitti che vengono a farsi nelle borse di commercio o nell'esercizio di siffatte istituzioni.

Chè, se volesse tassarsi solamente l'atto di concessione, non vedo ragione d'includere nella legge una disposizione, la di cui applicazione sarebbe una rara singolarità nel corso di lunghi anni.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato Crispi consisterebbe nell'aggiungere a quest'articolo 12 un'ultimo alinea così concepito:

« Lo stesso diritto, nelle proporzioni superiormente enunciate, è dovuto per una sola volta dai comuni, dove al presente esistono fiere e mercati. »

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Ho chiesto la parola non per ripetere quello che l'onorevole commissario regio ha replicato agli oppositori dell'articolo 12, ma bensì per rispondere ad un'osservazione dell'onorevole deputato Crispi, che la Commissione non potrebbe lasciar passare senza risposta.

Egli disse che la Giunta, adottando l'articolo 12, viene a limitare in certo modo il diritto di riunione guarentito dallo Statuto.

La Commissione è tenerissima di tutte le libertà e di tutti quei diritti che sono consacrati nello Statuto; la Commissione non ha per nulla voluto limitare il diritto di riunione, ed è persuasa che non vi si arreca restrizione con quest'articolo.

Tale diritto è di tante specie quanti sono i fini che le riunioni si propongono. Ora io non voglio farne l'enumerazione; ma, limitandomi all'oggetto dei mercati e delle fiere, dirò che ci possono anche esservi fiere e mercati non autorizzati, che i medesimi non possono essere vietati dall'autorità governativa, perchè lo Statuto guarentisce il diritto di riunione, ed in conseguenza anche i merciaiuoli possono radunarsi in un dato punto per iscopo commerciale, senza la previa autorizzazione. Ma quando noi stabiliamo l'articolo 12, che cosa facciamo? Diciamo che coloro i quali vogliono riunirsi per tener fiera o mercato, ed avere i privilegi ed i diritti che le leggi civili accordano alle fiere e mercati, debbono ottenere l'autorizzazione, e che per tale autorizzazione si pagherà un determinato diritto di cancelleria. L'onorevole Crispi sa che i negozi che si fanno nei mercati e nelle fiere godono di al-

cuni privilegi. Per esempio, è noto il principio: *res clamat ad dominum*.

Un tale ruba il mio cavallo e lo vende ad una fiera. Per ciò esso è ben comprato, e quand'anche io lo riconosca, non posso reclamarne la restituzione.

Ora dunque, come si vede, questa fiera è una di quelle contemplate nell'articolo 12, è una di quelle riunioni speciali le quali hanno speciali diritti in forza delle leggi vigenti; quindi è giusto che, appunto per questo diritto, paghino qualche cosa allo Stato; e tanto più giusta deve ritenersi questa imposta, in quanto che i comuni, traendo vantaggio da queste fiere, ben possono versare tenue somma nelle casse dello Stato, somma che certamente non basta a compensarlo delle spese cui deve sottostare per il servizio di polizia, che riesce appunto più grave e più dispendioso ove tengonsi fiere e mercati.

Io prescindo dal rispondere alle argomentazioni dell'onorevole Mellana, perchè alle medesime ha già risposto l'onorevole Michelini.

CINI. Io voleva in parte fare le osservazioni che ha svolto il relatore della Commissione; solamente aggiungerò che l'ingiustizia, o, per meglio dire, la parzialità che si diceva che la legge presente creerebbe a favore dei luoghi che già tengono mercati o fiere, non esiste, in quanto che la concessione di tener mercati o fiere, anche nei tempi passati, è stata pagata. . . .

CRISPI. No! no! Non si è mai pagato.

CINI. Molte persone, in grado di essere bene informate, mi asseriscono che nelle antiche provincie si pagava per questa concessione.

Voci a destra. Sì! sì!

CINI. Di conseguenza quei comuni hanno già pagato il diritto che ora si tratterebbe d'imporre agli altri.

Del rimanente mi sembra che a questa tassa si voglia dare un'importanza molto maggiore di quella che realmente ha. Se si spoglia di tutte queste considerazioni gravissime, ma che poco ci hanno a che fare, si riduce ad un piccolissimo diritto di spedizione, diritto che non ha e non può avere influenza nello stabilire o no un mercato od una fiera; certamente non saranno cento lire per una volta tanto che potranno trattenere un comune dallo stabilire una fiera od un mercato.

MELLANA. Veramente mi rincresce che l'onorevole Sanguinetti non abbia creduto di rispondere alle mie argomentazioni, perchè allora era certo di trovare forse un maggiore sviluppo per le sue tesi costituzionali. (*ilarità*)

Esso dice: ma, Dio buono! noi non togliamo di far le fiere; ma la concessione implica il potere dir di no, altrimenti è una cosa da ridere; e sulle leggi non si ride. Quando io dico ad uno: voi avete la facoltà di dare la concessione, questo vuol dire che può pure negarla.

Dunque ben vede l'onorevole Sanguinetti, che dà al potere esecutivo il diritto di violare la Costituzione, cioè il diritto di riunirsi pacificamente che spetta a tutti i cittadini. Ma, dicono: noi facciamo pagare il beneficio che dà la legge; le leggi, nell'interesse generale, hanno creduto che, quando gli uomini sono agglomerati, specialmente per contrattazioni, si debbano osservare norme diverse nell'interesse comune. Ma questo lo ha fatto il legislatore nell'interesse generale, e quelli che credono di servirsi di questa circostanza fruiscono di questi vantaggi, come sopportano quei carichi che la legge ha stabilito per queste agglomerazioni straordinarie di cittadini.

Io non so veramente comprendere come si proponesse una

questione pregiudiziale. Quando la stessa si potesse sostenere, allora vi sarebbe un'altra questione assai più pregiudiziale, quella, cioè, che non è lecito alla Camera violare la Costituzione. Ciò potrei dire a mia volta.

SANGUINETTI, relatore. Chiedo di parlare.

MELLANA. Io poi, giacchè veggo non solo il ministro, ma tutti propensi a far danari in qualunque maniera, intenderei fare ancora questa osservazione.

Noi vediamo quasi contemporaneamente pressochè in tutti i comuni un affisso del sindaco ed uno del parroco (*ilarità*), uno dell'autorità politica e l'altro del vescovo; l'uno v'invita ad una festa religiosa qualunque che si risolve quasi indirettamente in fiera. (*Si ride*) Ora, perchè imporrete l'un genere fruttifero di riunione e non l'altro? (*Viva ilarità*)

Giacchè si vuole questa logica d'imposte, io voglio che la logica sia portata a tutte le sue ultime conseguenze; io sono disposto a proporre che tutte le fiere o riunioni straordinarie, religiose o no, fatte da un'autorità per pubblico invito, ed in uno scopo più o meno evidente di materiale utilità, paghino una tassa. (*Si ride*)

Dopo il voto stato dato dalla Camera, io non ho più nulla da rispondere alle osservazioni dell'onorevole commissario regio.

Una sola cosa però posso dirla, perchè ha luogo ancora nello stato in cui si trova la questione.

Egli ha detto: ma l'eguaglianza c'è; tutti quelli che vorranno questa concessione pagheranno egualmente.

Ma noi osserviamo che non potete tassare una cosa che è un diritto non imponibile, liberamente esercitato dai cittadini; voi non potete tassarla, se non considerata come una ricchezza creata a favore di quei comuni.

Ora, se voi credete che un comune, invitando, a beneficio de' suoi concittadini, dei forestieri a fare un mercato, ne venga tale aumento di ricchezza al comune medesimo od ai singoli cittadini da potervi mettere un'imposta, tassate allora tutti coloro che godono.

Io credo poi farmi interprete dell'onorevole mio amico il deputato Crispi, facendo notare che l'onorevole commissario regio non ha compreso la portata delle sue parole. Il deputato Crispi non intendeva sicuramente di scendere a tassare i singoli comuni; esso ha detto: se voi considerate per i comuni una ricchezza, una produzione questa concessione di tener fiere, e per ciò li tassate, allora tassateli tutti, sia che la fiera la abbiano da secoli, sia che l'abbiano ancora da ottenere.

Quanto a coloro che dicono che presso di noi vi fosse già una tassa, per ciò rispondo ch'io non la conosco.

Prendo volentieri motivo da ciò per dire che vorrei pure che una volta trovassimo nel nostro bilancio certi denari che si fanno pagare ai contribuenti. Per esempio, non abbiamo veramente una tassa a carico di colui che riceve una croce o titoli di commendatore (*ilarità*), e via discorrendo; ma c'è una patente, e sotto una forma qualunque si paga qualche cosa; questi denari io non li ho visti mai figurare nei bilanci dello Stato, e l'effetto che producono si è che molti credono di pagare una tassa, quando tassa effettivamente non c'è, e non sono che certe tradizioni di antico Governo, che non sono stabilite per legge, che sono ingiuste e fanno nascere delle incertezze nelle nostre legislazioni.

Io credo poi che qualunque imposta sopra una concessione deve essere ristretta alla tenuta annua delle fiere e dei mercati, e resa eguale per tutti sotto quella gradazione di popolazione che si crederà di attribuire; ma in questo caso ripeto ed insisto perchè sotto il medesimo titolo di fiere ven-

gano dette fiere e mercati le feste sia civili, che religiose, fatte dietro pubblico invito di un'autorità qualunque.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io prego l'onorevole Mellana a dire seriamente se crede che con questa tassa si colpisca il diritto politico di riunione.

Io lo nego, e dico che con questa tassa si colpisce un movimento, una manifestazione di ricchezza; la finanza, avida pur troppo nei suoi bisogni, quando vede un movimento di ricchezza procura di tassare come meglio può.

Signori, quando si viene a chiedere al potere esecutivo di aprire un mercato, una fiera, la finanza vede in ciò un'occasione di ricchezza per tutti i cittadini del comune e per lo stesso comune che, oltre a vantaggi indiretti, ha spesso un profitto da secondarie concessioni che accorda con retribuzione, non fosse altro, per concessione di suolo pubblico.

Quindi io mantengo che questa non è tassa sopra il diritto politico di riunione, ma è tassa sopra una manifestazione di ricchezza, apprezzata in relazione alla importanza del comune cui si dà la concessione di tenere fiera o mercato.

Ciò mi basta a combattere l'emendamento dell'onorevole Mellana, col quale, se ho bene inteso, si verrebbero in qualche modo a tassare le riunioni per causa di religione. In tale caso si tasserebbe non un movimento di ricchezza, nè altro che abbia in sé alcuna manifestazione economicamente apprezzabile.

PETRUCCELLI. Sono i mercati più proficui.

MELLANA. Le fiere più grasse.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Comincerò dal...

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Quando la chiusura sia chiesta a termini del regolamento, la porrò ai voti.

BROGLIO. Io propongo la chiusura.

SANGUINETTI, relatore. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

SANGUINETTI, relatore. A nome della Commissione io respingo la proposta del deputato Mellana....

MELLANA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Io credo che non è scritto nel nostro regolamento questo diritto dei relatori, di cui si è tanto abusato, di parlare dopo la chiusura di una discussione. Che dopo una solenne discussione il relatore riassuma i principali argomenti, io posso intenderlo, ma non che egli possa avere, in una o più questioni speciali, il diritto di rispondere agli altri senza che alcuno possa a lui replicare.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io avrei volentieri parlato prima della chiusura, ma sentendo tante voci a chiederla, mi riservai di parlare dopo; ma la mia intenzione non era realmente d'impedire che altri mi rispondesse.

Del resto, quello che io avrei da dire non sarebbe altro che riassumere in due parole il concetto della Commissione e le ragioni per cui respinge la proposta fatta dal deputato Crispi.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha proposto in via pregiudiziale che, attesa la chiusura già pronunciata della discussione su questo articolo, non ispetti al deputato Sanguinetti, tuttochè relatore, la facoltà di parlare.

È un fatto che il regolamento non accorda espressamente ai relatori il diritto di parlare dopo chiusa la discussione. È un fatto altresì che la Camera ha ammesso per consuetudine che, in seguito alla chiusura della *discussione generale*, il relatore possa riassumere egli la discussione; ma il caso di un relatore che parli *sopra un articolo di legge* quando è dichiarata chiusa su quello la discussione, non parmi che si sia mai verificato.

Ove il signor Sanguinetti insista, io interrogo la Camera se intenda accordargli facoltà di parlare.

SANGUINETTI, relatore. Io non ho difficoltà di rinunciare alla parola.

Nota però che, se i miei avversari insistono perchè io non parli, è segno che temono troppo potenti le ragioni che dovrò addurre contro di loro. (*ilarità*)

CRISPI. Domando la parola per una questione d'ordine.

Noi non temiamo punto che il relatore prenda la parola; solo domandiamo che, qualora a lui fosse concessa, venisse anche a noi dato di rispondergli.

PRESIDENTE. Oramai il relatore ha già rinunciato alla sua istanza. È quindi inutile la questione d'ordine.

Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Crispi così concepito:

« Lo stesso diritto nelle proporzioni superiormente enunciate è dovuto per una sola volta dai comuni dove al presente esistono fiere e mercati. »

(Non è approvato.)

Metto a' voti l'articolo 12.

(La Camera approva.)

« Art. 13. Per la concessione di trasportare in modo permanente la fiera od il mercato in tempi diversi da quelli accordati, si pagherà il terzo della tassa che sarebbe dovuta per una concessione primitiva. »

(La Camera approva.)

« TITOLO IV. *Concessioni ed autorizzazioni diverse.* —

Art. 14. Le concessioni di pensioni vitalizie e di altri assegnamenti annui di qualunque specie accordate ad impiegati civili o militari ed alle loro vedove od orfani, andranno soggette alla tassa per una volta tanto del tre per cento sul loro importo di un anno. Verificandosi aumento di pensioni, la tassa sarà pure riscossa nella stessa misura sull'aumento verificato.

« Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie, e quelle che non oltrepassano le lire 500 annue, salvo per queste ultime l'applicazione della tassa sulla pensione complessiva, ove pei verificati aumenti essa venisse ad eccedere l'annua somma anzidetta. »

SANGUINETTI, relatore. Nell'ultimo alinea di quest'articolo si legge: « Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie e quelle che non oltrepassano le lire 500 annue. »

Ora il pensiero del Governo, come quello della Commissione nel proporre quest'articolo, era quello di esentare le pensioni inferiori alle lire 500.

Quindi è che io propongo un emendamento di forma per rendere il concetto più chiaro, e direi: « ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni e medaglie, e quelle che sono inferiori alle lire 500 annue, » ecc.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta quest'emendamento?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Lo accetto per mettere anche quest'articolo in armonia colla legge continuativa delle pensioni.

PRESIDENTE. La Commissione d'accordo col regio com-

missario propone che quest'alinea sia emendato nel modo seguente :

« Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie e quelle che sono inferiori alle lire 500 annue, salvo, per queste ultime, l'applicazione della tassa sulla pensione complessiva, ove, pei verificati aumenti, essa venisse ad eccedere l'annua somma anzidetta. »

Metto ai voti quest'emendamento.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 14 con questa modificazione.

(È approvato.)

« Art. 14. La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, sempre che non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla tassa di lire 100. »

SUSANI. Propongo alla Camera la soppressione di questo articolo, pel quale un'opera di pubblica utilità verrebbe ad essere colpita dalla tassa di cento lire.

Credo che non faccia bisogno di molte parole per dimostrare la convenienza di questa soppressione. In seno della Commissione pareva che s'inclinasse, in origine, a sopprimere intieramente questa tassa, ma poi s'è pronunciata una maggioranza per conservarla.

Quando dichiarate che un'opera è di pubblica utilità, voi dovete invero credere importi veramente all'interesse pubblico che quell'opera si faccia, e quindi da parte vostra voi, Stato, dovete agevolarne l'esecuzione.

So bene che tutte le volte si tratterà d'opere considerevoli, la tassa di cento lire non impedirà che queste opere si facciano. Ma prego la Camera di considerare che molte opere nei piccoli comuni, le quali meritano effettivamente il titolo di opere di pubblica utilità, non si potrebbero più fare, o si renderebbero assai difficili, per l'imposizione di questa tassa fissa, l'ammontare della quale molte volte potrà eccedere l'entità dell'opera stessa.

MELLANA. Non posso comprendere come un onorevole membro della Commissione, la quale ha fin qui sostenuto avere il legislatore diritto d'imporre una tassa sovra una facoltà proclamata dallo Statuto, cioè sul diritto di riunione, venga ora ad opporsi all'imposta stabilita in quest'articolo.

SUSANI. Chiedo di parlare.

MELLANA. La proprietà è un diritto inviolabile, e quando il legislatore dichiara un'opera di pubblica utilità, viola questo diritto, imponendo al proprietario di sottostare al suo decreto.

Ora io domando se questo non sia un grande beneficio ed assai maggiore di quello al quale accennava l'onorevole Sanguinetti, di poter vendere impunemente un cavallo rubato (*Ilarità*) al mercato od alla fiera.

Quando ho veduto un membro della Commissione sorgere e domandare la parola su quest'articolo, credeva di trovarlo assai più logico, e che proponesse quel che domando io, poichè l'imposta unica di 100 lire è ingiusta, inquantochè non vi può essere eguaglianza, affinchè la ingiustizia sia minore, che si debbano almeno stabilire tre gradi di tassa.

Noi sappiamo che vi sono opere pubbliche di pochissima utilità per chi le intraprende; noi sappiamo che ve ne sono di quelle che hanno un'estensione grandissima.

SANGUINETTI, relatore. Domando la parola.

MELLANA. Ora pareggiare l'imposta in questa circostanza sarebbe ingiusto.

La legge stessa negli articoli precedenti, laddove ha voluto tassare i mercati e le fiere, ha fatta una gradazione, e prese per base la popolazione dei comuni. Ora io credo che

qui si potrebbe tener conto dell'importanza dell'opera, e quindi fare anche una gradazione.

In quanto poi al principio dell'imposta in questo caso lo trovo fondato, imperocchè quegli che ricorre per quest'opera pubblica ottiene dal legislatore uno dei più grandi benefici, quello cioè di poter impingere sul diritto di proprietà dei terzi. Che poi esso abbia un'utilità a far ciò, lo denota la domanda stessa.

Quindi non vi è ragione di escludere questa concessione quando si vogliono tutte colpire.

L'unica diversità, secondo me, che esiste, è che non è giusto che l'imposta sia eguale per tutte le domande. È indispensabile che si debba fare una gradazione anche su questo, come ho detto precedentemente.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana è pregato di mandare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Il deputato Susani ha la parola.

SUSANI. Debbo osservare all'onorevole Mellana che il suo ragionamento rispetto alla logica della Commissione, ed in particolare di me che faceva la proposta, non regge punto.

Imperocchè, se io avessi dubitato che la tassa sulla concessione dei mercati e delle fiere limitasse il diritto d'associazione, non l'avrei votata.

Credo io che non lo limiti punto, secondo dissero e il commissario regio e il relatore della Commissione, e quindi sono perfettamente logico.

Credo poi che la proposta dell'onorevole Mellana, di graduare la tassa, modifichi più grandemente la portata dell'articolo, e quindi mi riservo a pronunziarmi quando vedrò la gradazione ch'egli proporrà.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione propone un emendamento in questo senso: « che la tassa di lire cento non abbia luogo se non quando l'opera di pubblica utilità ecceda le lire cinque mila. »

Questa è una concessione che la Giunta fa alle idee esposte dal nostro collega, tanto più che la maggioranza della medesima non era che di un sol voto quando si definì questa quistione.

Non possiamo però accettare la proposta dell'onorevole Mellana, la quale porterebbe una tassa proporzionale, e la respingiamo per questa essenziale ragione.

Qui non si tratta di tassare l'entità delle opere di pubblica utilità. Questa entità è già tassata da altre leggi d'imposta. La medesima può venire colpita dall'imposta sulle società; può essere colpita, e lo è necessariamente, dall'imposta di registro. Quindi non è il caso d'imporre due volte la stessa materia. La presente tassa non è che un diritto di cancelleria per le concessioni che fa il Governo, ossia pel diritto d'espropriazione che compete allo Stato, e che lo Stato può dare o non dare.

Per questo la Commissione ritiene la tassa fissa.

Ma, siccome ci possono benissimo essere comuni così piccoli e poveri, i quali potrebbero essere ritratti dal fare opere di pubblica utilità per questa tassa, perciò la Commissione vi propone di ridurre la medesima a quelle opere il cui valore eccede le lire 5,000.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cini.

CINI. Vi rinunzio.

SUSANI. Io ritiro la mia proposta, e mi unisco alla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Mellana consiste nell'aggiungere alle parole dell'articolo :

« La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, semprechè non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla

tassa di lire 100; » queste altre: « per un'opera inferiore al valore di lire 10,000, e di lire 300 per tutte le altre. »

Domando se l'emendamento del deputato Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

Quale è l'emendamento della Commissione?

SANGUINETTI, relatore. La Commissione, colla sua proposta, conserva la tassa di lire 100 per tutte quelle dichiarazioni d'un'opera di pubblica utilità, la cui entità ecceda le lire 5,000.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Intorno ai due proposti emendamenti mi rimetto alla saviezza della Camera, giacchè sento di non poter dare grande importanza nè all'uno, nè all'altro.

Dirò aver io vissuto sempre in provincie d'Italia, nelle quali, comunque si sieno fatte molte opere di pubblica utilità, è stato non frequente il caso di concedere l'espropriazione. Per grande rispetto alla proprietà privata ciò non si è concesso che in casi rari e per imprese veramente grandiose. Sento che nelle antiche provincie, per la condizione delle cose o per la maggiore facilità che viene da una diversa, e, se vuoi, più normale legislazione sulla materia, è frequente il caso di espropriazioni per causa di pubblica utilità anche per lavori di poco valore in sé; ciò essendo, intendo anch'io che nasce facile l'idea di graduare la tassa, e di non avere una tassa unica, che in qualche caso riesca gravosissima.

Però considero che il principio della gradualità non potrà essere in pratica tale che non metta una sproporzione grandissima nei casi pratici; quindi io mi avvicinerei più al sistema della Commissione, la quale stabilirebbe, al di sopra di un subbietto che esenterebbe da ogni tassa, una tassa fissa, cioè una tassa di semplice documento.

Solamente fo considerare, rispetto ai due emendamenti, se in pratica sia facile, *a parte antea*, stabilire il valore sul quale si debba nell'un caso graduare la tassa, nell'altro caso esentare da essa.

MAZZA. Io reputo che la Camera debba fare buona accoglienza all'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, siccome quello che introduce una maggiore proporzionalità in questa tassa.

La ragione della tassa è già stata esposta dall'onorevole Mellana medesimo. Si tratta d'imporre la dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità. E siccome in questa questione è soprattutto il diritto privato, il diritto della proprietà privata quello che cede al diritto collettivo, al diritto della pubblica utilità, così è bene che l'ente il quale viene a raccogliere cotesto gravissimo vantaggio paghi una tassa proporzionata. Questo circa lo stanziamento legale della tassa di cui si parla.

Ma quando poi occorre di valutare la tassa medesima, egli è evidente che il legislatore debbe anzitutto considerare quali sieno le opere di pubblica utilità a tassare.

La misura della tassa deve ragguagliarsi, per quanto è possibile, all'importanza dell'opera che si tratta di decretare di pubblica utilità.

Queste sono per me cose evidenti, e tali reputo che pareranno pure alla Camera.

Siccome però l'introdurre una graduazione che si acconci perfettamente al valore di queste opere che si tratterà di dichiarare d'utilità pubblica non sarebbe praticamente possibile, così credo che debba accogliersi quella proposta che meno si discosti da una certa proporzionalità. E tale essendo appunto la proposta dell'onorevole Mellana, la quale stabilisce una determinata tassa per le opere che sono al disotto

di un dato valore, ed una tassa maggiore per quelle che lo superano, io penso che la Camera debba approvarla, perchè più conforme a quella proporzione che debbe esserci in qualunque imposta, e per conseguenza anche in quella di cui si discute.

Credo che la Camera, per queste molto semplici ragioni, vorrà accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io propongo la soppressione pura e semplice dell'articolo 15.

A mio avviso, il mettere una tassa sopra le dichiarazioni di pubblica utilità, semprechè non interessino direttamente lo Stato, gli è cercare un fatto che si produce troppo raramente e in troppo piccole proporzioni, perchè valga veramente la pena di farne oggetto d'imposta.

Un'altra considerazione, e mi pare di molta importanza, sottopongo alla Camera. Essa è che tutti gli atti d'espropriazione sono già per sé stessi soggetti alle tasse, sia pel registro, sia pel bollo, per modo che queste transazioni sono già nella vera proporzione dell'entità loro ad essere soggette all'imposta.

Quindi, senza dilungarmi di più sopra questa questione, e senza toccare le ragioni che possono venir a stabilire tale gradazione, nel che vedrei enormi difficoltà, e perchè considero che questo provvedimento costerebbe certo di più di quello che possa rendere la tassa, propongo la soppressione pura e semplice di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la soppressione di quest'articolo proposta dal signor Valerio.

(È appoggiata.)

Chi intende approvare questo emendamento soppressivo che consiste nel toglier di mezzo l'articolo 15, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana...

SUSANI. Prima c'è l'emendamento della Commissione che esonera le piccole opere fino a lire cinque mila.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione consiste nel mettere un'altra condizione all'imposizione della tassa.

L'articolo 15 dice: « La dichiarazione di un'opera di pubblica utilità, semprechè non interessi direttamente lo Stato.... »

Ora la Commissione propone che si faccia quest'aggiunta: « e quando l'importo dell'opera ecceda le lire 5,000. »

In questa parte mi sembra abbia consentito il regio commissario.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io ho detto che non annetteva importanza ai due emendamenti, solamente ho richiamato i proponenti e la Camera a vedere se sia facile certificare il valore secondo cui dovrebbe o no applicarsi la tassa.

SUSANI. Prego l'onorevole commissario regio a considerare che in verità non dovrebbe essere molto difficile l'apprezzare il valore dell'opera che si tratta di fare, se, come a mio avviso è sempre il caso, l'autorità per giudicare se si debba o no concedere l'espropriazione per causa di pubblica utilità, domanda l'esposizione dei tipi corredati dalle perizie e da tutte quelle altre notizie che sono necessarie per valutare esattamente la natura e l'importanza dell'opera per la quale si domanda la dichiarazione di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Quando porrò ai voti l'articolo, lo porrò coll'aggiunta della Commissione.

Ora si tratta dell'emendamento del deputato Mellana, il quale consiste nell'aggiungere le parole: « di lire cento per un'opera inferiore al valore di lire 10,000, e di lire trecento per tutte le altre. »

Lo metto ai voti.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, è rigettato.)

Il deputato Crispi propone un altro emendamento, il quale consiste nel dire:

« La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, semprchè non interessi direttamente lo Stato ed i comuni, » ecc.

Consiste adunque nello aggiungere le parole: *ed i comuni.*

PLUTINO. E le provincie?

CRISPI. Siamo d'accordo; *le provincie ed i comuni.*

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io domanderò allora che cosa rimane! (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Crispi è appoggiato?

(È appoggiato.)

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

MELLANA. L'incertezza della votazione sul mio emendamento dipendeva dal non aver io avuto tempo di manifestare che annuivo all'idea esposta dalla Commissione.

La Commissione ha ceduto, ed ammette una gradazione.

PRESIDENTE. La Commissione non ha accettata alcuna gradazione; essa aggiunge. . .

MELLANA. Ho parlato con alcuni membri della Commissione, i quali hanno annuito che fosse ammessa l'esenzione per i contratti inferiori a 5 mila lire.

Per gli altri superiori a tale somma ammetterebbero una gradazione.

Quindi io propongo che si ponga a partito la seguente gradazione, cioè: che saranno sottoposte alla tassa di lire 100 quelle del valore da lire 5,000 a 50,000; alla tassa di lire 200 quelle del valore da 50,000 a 100,000; alla tassa di lire 300 quelle eccedenti il valore di 100,000; allora resta inteso che sino a 5,000 non vi è imposta.

PRESIDENTE. Occorre però di esprimerlo nell'articolo. L'articolo, come sarebbe redatto dalla Commissione, è così concepito:

« La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, semprchè non interessi direttamente lo Stato, e quando l'importo dell'opera, ecceda le lire 5,000, va soggetta alla tassa di. . . »

SUSANI. Domando la divisione.

Si cominci a votare l'articolo; si voterà poi l'entità della tassa.

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io non voglio lasciar passare quest'occasione senza far apprezzare alla Camera come l'imposta sulle dichiarazioni d'utilità pubblica riferita al valore delle opere non sia proporzionale, non sia in ragione colle dichiarazioni di utilità pubblica, le quali in fin de' conti altro non sono che la dichiarazione che un'opera interessa il pubblico al punto di ammettere che si può procedere all'espropriazione forzata.

Questa dichiarazione è tanto necessaria per espropriare cento, come per espropriare un centesimo; il cento e il centesimo possono occorrere egualmente quando l'opera valga cento mila, come quando valga mille soltanto.

Questa è la ragione che principalmente mi induceva a proporre la soppressione dell'articolo, ed è la ragione che

mi indurrà, come indurrà, io spero, anche altri membri della Camera, a votare contro l'articolo quando verrà posto ai voti. E questa è la ragione per cui nemmeno posso ammettere una progressione in questa tassa, progressione che dipende non dal valore dell'espropriazione, ma dal valore dell'opera, perchè riuscirebbe così ad un risultato che non ha nessuna relazione coll'enunciato della base della tassa.

SUSANI. Avevo proposto in origine, così come l'onorevole Valerio ha fatto, la soppressione dell'articolo. Io parlavo dal punto di vista del suo ragionamento medesimo; ma, siccome mi preoccupava principalmente della condizione dei comuni i meno ricchi, così, vedendo compromesso l'esito dell'emendamento soppressivo, come ha veduto l'onorevole Valerio che era realmente compromesso, mi sono unito alla Commissione, in quanto che essa intendeva ad esentare dalla tassa le opere dei piccoli comuni, che sono quelle delle quali mi preoccupavo di più.

Ora l'onorevole Valerio dice non essere ammissibile la graduazione della tassa, perchè l'atto, il quale è tassato, è virtualmente il medesimo, sia che si tratti d'un centesimo, sia che si tratti d'un milione.

S'egli considera unicamente il valore dell'atto su cui porta la tassa, ha pienamente ragione; ma credo essere conveniente che si abbia riguardo anche alla potenza di quei corpi morali i quali, nel maggior numero dei casi, saranno provincie o comuni.

Non è infatti probabile che cadano sotto il colpo della legge opere di pubblica utilità che vengano assunte dai privati per favorire il pubblico. Ciò non sarà che in casi eccezionalissimi, e per i quali si farà eccezione per legge speciale. Parmi quindi che si potrebbe prescindere da quel rigore su cui si fonda il ragionamento dell'onorevole Valerio, dispensando dalla tassa quei corpi morali i quali si trovano in condizioni finanziarie menù favorevoli. Credo poi che, ammessa l'esenzione di quelle opere che non eccedono la spesa di lire 5,000, l'onorevole Valerio vorrà per logica conseguenza ammettere anche qualche altra graduazione.

VALERIO. Mi unirei volentieri alla proposta d'esclusione d'un *minimum* di tassa quando quest'esclusione si fondasse non sul valore dell'opera, ma sul valore dell'espropriazione da eseguirsi, perchè la dichiarazione d'utilità pubblica non ha che fare coll'opera, ma riflette unicamente l'autorizzazione che si concede d'espropriare per utilità pubblica. Ora, quando per eseguire un'opera del valore di cento mila lire occorrerà espropriare per cento lire di terreno, non so capire come si voglia far pagare cento lire di tassa nello stesso modo come quando occorrerà di espropriare per 20, per 50, per 40, per 50 mila lire.

Io ho notato (e lo ripeto ancora) che queste tasse esistono già nella tassa di registro, perchè il passaggio della proprietà, ch'è conseguenza di questa dichiarazione, è tassato già realmente in proporzione del valore stesso. Quindi dico: io potrei ammettere un'esclusione (perchè le esclusioni le ammetterei sempre volentieri dal momento che ho proposto la soppressione), un'esclusione la quale parta dal principio di escludere quelle concessioni in cui la quantità del valore dell'espropriazione non arriva a 5,000 lire, ma non potrei ammettere questa progressione, quando la cifra riflette il valore dell'opera.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dalle molte cose che sono state dette su questo miserabile articolo, mi pare d'accorgermi che veramente, se l'articolo rimane, bisogna tenere

la tassa fissa, come tassa di semplice documento. Osservo che, quando si accetta il principio della gradualità, o l'accertamento del valore tassabile, si vuole prima della concessione, ed in questo caso temo che, per fare un beneficio ai contribuenti, si recherà loro maggiore aggravio, perchè li obbligheremo a fare stime e perizie, che d'altronde non farebbero per ottenere la minor tassa, o godere della esenzione, ovvero la certificazione del valore; noi lo rimettiamo alla condotta successiva dell'opera, ed in questo caso metteremo in imbarazzi l'amministrazione, e daremo pur sempre non lieve incomodo ai contribuenti.

Mi pare che la discussione debba aver fatto manifesto che, ogni volta che noi vogliamo stabilire un principio di gradualità, o nel modo semplice proposto dalla Commissione, o nel modo meno semplice proposto dall'onorevole deputato Mellana, andiamo incontro agli inconvenienti che io notava. Se questo miserabile articolo deve esistere, io direi che piuttosto si diminuisse d'alquanto la misura della tassa, mantenendola pur sempre come semplice tassa di documento.

Considero che non sarebbe gran perdita per le finanze lo abbandonare l'articolo; ma una volta che in una legge come questa, la quale raccoglie i residui, dirò così, dei diversi subbietti tassabili che non entravano nel quadro delle altre leggi finanziarie, noi vediamo colpita la concessione di mercati e di fiere, una volta che noi vediamo colpite le concessioni di pensione ad orfani e vedove che insomma hanno radice nella legge, io credo che nulla osti, e che anzi tenga all'economia della legge, dacchè questo subbietto tassabile è caduto in considerazione da non lasciarlo sfuggire.

Del resto, torno a ripetere che finanziariamente non può annettersi grande importanza a quest'articolo. Ma, se noi esaminiamo le altre parti della legge, ne troviamo di quelle, per le quali poteva invocarsi eguale o maggior ragione di favore. Quindi io non sarei alieno dal proporre che, se la Camera crede, si tenga anche più bassa la cifra della tassa, ma che non si entri nel principio della gradualità, che io credo incomodo e vessatorio, e che in molti casi apporterebbe ai contribuenti che si vogliono favorire più aggravio della tassa medesima.

VALERIO. Domando scusa alla Camera se insisto.

Io voterò contro l'articolo quando sarà messo ai voti; tuttavia, seguendo ciò che ha detto l'onorevole commissario regio, io proporrei che questa tassa fissa venga ridotta a lire dieci.

DUCHOQUÉ, commissario regio. È troppo poco.

PRESIDENTE. Prima di tutto chiedo all'onorevole Valerio se insiste nell'antieriore suo emendamento: « quando il valore dei fondi eccede le cinque mila lire. »

VALERIO. Sì, quando la Commissione insista.

Ma, da quanto mi pare, la Commissione vorrà riunirsi alla mia proposta.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione ritira il suo emendamento, ed annuendo alle riflessioni dell'onorevole commissario regio, vi propone di ridurre la tassa a lire 50, lasciando il resto dell'articolo quale si trova.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Aderisco alla proposizione della Commissione, ed ammiro e ringrazio l'onorevole deputato Valerio della sua generosità verso il commissario regio quando entra nella via delle concessioni. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Mellana insiste nel suo emendamento per la graduazione della tassa?

MELLANA. Insisto, e debbo tanto più insistere, dacchè queste ragioni che si mettono innanzi qui, dove la legge accorda un vero privilegio ai cittadini, non si sono espote

quando si trattò delle fiere. Io non desisto dalla mia proposta; penseranno poi gli uomini fiscali a trovare il modo di far pagare, come lo sanno trovare in molti altri casi; non tema quindi il commissario regio che essi abbiano ad essere incagliati in questa operazione, a cui d'altronde sono molto abituati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana, il quale consiste nello stabilire la seguente graduazione, cioè che vada soggetta « alla tassa di lire 100 quando il valore dell'opera sia da lire 5,000 a 50,000; di lire 200 quando il valore dell'opera sia da 50,000 a 100,000; di lire 500 quando il valore dell'opera ecceda le 100,000. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, la Camera lo rigetta.)

Pongo dunque ai voti l'articolo come venne modificato testè dalla Commissione.

Lo rileggo:

« La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, semprechè non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla tassa di lire 50. »

Voci. No! no!

PRESIDENTE. È così che ultimamente l'ha modificato il signor relatore a nome della Commissione.

SANGUINETTI, relatore. Sì! sì!

SUSANI. Ripiglio io la proposta di aggiunta di quelle parole che tendono ad esonerare i piccoli comuni.

PRESIDENTE. Il deputato Susani propone nella sua specialità... (*Si ride*) Dico nella sua specialità, perchè non la propone per conto della Commissione, di cui è componente, ma per conto proprio, mentre prima aveva parlato a nome della Commissione.

Il deputato Susani propone dunque l'aggiunta delle parole « e quando l'importo ecceda le lire 5,000. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo come venne modificato dalla Commissione e come io l'ho testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 16. L'approvazione delle società nazionali ed estere, che per legge devono essere autorizzate dal Governo, va soggetta alla tassa secondo la seguente graduazione ed in ragione del capitale a cui l'approvazione si riferisce:

« Sul capitale fino a 500,000 lire L. 25

« Da 500,001 a 1,000,000 » 250

« Da 1,000,001 a 5,000,000 » 500

« Da 5,000,001 ad ogni maggior somma . . . » 1,000

« Trattandosi di società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime previste dall'atto costitutivo della società, senza differenza se siano in tutto od in parte effettivamente emesse.

« Va soggetta al quarto della tassa l'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali che si facessero dopo l'autorizzazione primitiva senz'aumento di capitale.

« Nel caso d'aumento del capitale, si dovrà inoltre pagare la tassa suppletiva in base del capitale complessivo ed a seconda delle suaccennate graduazioni.

« Le premesse disposizioni si applicano anche a quell'atto qualsiasi della pubblica autorità dello Stato che permette l'attuazione o l'ammissione nel regno di società estere non sottoposte a formale preventiva approvazione, qualora le consimili società dello Stato debbano ottenere, prima di attivarsi, una concessione di approvazione formale sottoposta a tassa, a norma della presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 17. L'autorizzazione a non Italiani di esercitare nello Stato una professione, per la quale sia necessaria una nomina od un'abilitazione speciale del Governo, è soggetta alla tassa di lire 100. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. Chi vuole ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione estera od assumere impiego civile o militare all'estero deve pagare la tassa di lire 100, a meno che non provi la sua indigenza. »

BROGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BROGLIO. Io comincio dal dichiarare che, mio malgrado e contro le mie abitudini, io dovrei dare un voto contrario a questa legge; legge, come molto bene il signor commissario regio l'ha denominata, di *residuo*, e dalla quale fu tolto, secondo me, il soggetto principale e veramente importante di tassazione.

Per queste ragioni voterò contro la legge; ma ciò non vuol dire che non debba far qualche osservazione, allorchè trovo un articolo che più degli altri mi paia meritevole di condanna e quindi di essere respinto.

Tale è a mio giudizio l'articolo in discussione.

Io non comprendo davvero come una persona, la quale voglia recarsi in paese estero per assumere un impiego civile (impiego che può essere temporaneo, perchè qui non è detto neppure che sia perpetuo e stabile), debba pagare una tassa di lire 100.

In un paese libero, quando un uomo usa del suo diritto naturale di andare a procacciarsi impiego dove crede di trovarlo, sta bene che debba far atto di sudditanza verso il Governo, avvertendolo del fatto; ma che debba pagare una tassa per ottenere nulla e per l'esercizio della sua libertà, non la capisco davvero; quindi propongo la soppressione di quest'articolo.

DOCHOQUÉ, commissario regio. Se bene ho inteso, l'obbiettivo dell'onorevole Broglio parte da un supposto che non esiste; qui non è detto che si tassa la concessione di un esercizio libero nello Stato; si è detto che si tassa per l'esercizio di una professione per la quale sia necessaria una speciale autorizzazione del Governo.

PRESIDENTE. Non è quest'articolo che cade in discussione, ma sibbene l'articolo 18, che corrisponde all'articolo 56 del progetto ministeriale.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Credeva che si parlasse di un altro articolo.

Dirò adunque ed anzi ripeterò che questa è una tassa di documento; è egli necessaria o no la permissione per acquistare la naturalizzazione estera, ed acquistare un impiego civile e militare all'estero?

Se questa permissione non fosse necessaria, io non ammetterei che indirettamente per occasione di una tassa si dovesse mettere un vincolo che non esiste; ma quando questo vincolo esiste, quando per le leggi del paese è necessaria la permissione governativa, io non vedo ragione per cui non si paghi una tassa, come si paga per tanti altri atti della vita civile meritevoli di maggior favore.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Giacchè mi si offre la parola. . . . (*Ilarità generale*)

PRESIDENTE. L'intero ufficio mi ha ripetutamente avvisato che il deputato Mellana aveva chiesta la facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Sono io che l'ho domandata.

MASARI. Dopo.

MELLANA. Io non posso comprendere come l'onorevole Broglio, il quale finqui ha lasciato che s'imponessero tante cose, trovi poi a ridire su l'imposta colla quale si colpisce colui che, dopo di avere ottenuto tutti i benefizi dalla società nostra, ne porta altrove il frutto. A questo fine, secondo le nostre leggi, è necessaria un'autorizzazione, ed il commissario regio poc'anzi vi diceva che egli accetta le leggi quali sono, e non è qui il caso di discuterle.

Se dunque la legge richiede un'autorizzazione, perchè un tale, dopo avere avuto fra noi i mezzi necessari ad essere utile al paese in pace o in guerra, possa poi farne godere un altro paese, io domando se questo non sia uno dei casi nei quali più giustamente dovrebbe aggravarsi la mano del legislatore nel colpirlo d'imposta.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Convengo anch'io nelle ragioni espresse dall'onorevole Mellana. Ritengasi ch'è necessaria un'autorizzazione per ottenere presso un Governo estero impiego civile o militare, a meno che non si voglia incorrere nella perdita dei diritti civili, secondochè portano le nostre leggi.

Ora, siccome questa concessione del Governo è necessaria onde non incorrere in questa pena, e siccome gran parte delle concessioni del Governo dà luogo al pagamento di una tassa, non vedo ragione alcuna per soltrarre questa al pagamento della tassa proposta dal Governo e dalla Commissione.

Però io osservo che l'articolo, nel modo in cui fu redatto, può dar luogo ad un dubbio che io credo conveniente di togliere.

Quivi è detto: « chi vuol ottenere la facoltà di assumere impiego civile e militare all'estero. . . . » Se mai si ritiene la lettera di quest'articolo, sembrerebbe che anche coloro i quali si recano all'estero onde avere un impiego, e quell'impiego non è conferito loro dal Governo estero, ma da persona estera, come sarebbero coloro che vanno ad impiegarsi in una casa di commercio esistente in uno Stato estero, debbono ottenere una concessione dal Governo.

Ora ciò sarebbe strano, e sarebbe anche assurdo, perchè unicamente si proibisce ai cittadini dello Stato di recarsi a prestar servizio presso i Governi esteri; ed io ritengo che realmente questo fosse il concetto del Governo, come anche della Commissione.

Se questo realmente è il loro concetto, allora io troverei conveniente di modificare l'articolo nel modo seguente, cioè, invece di dire: *e di assumere impiego civile o militare all'estero*, usare l'altra locuzione: *e di assumere impiego civile o militare presso un Governo estero*; mediante il che ogni dubbio sarebbe chiarito.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Aderisco in quanto l'emendamento era nello spirito dell'articolo stesso.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione accetta, perchè non fa che rendere più chiaro il suo pensiero.

VALERIO. Seguendo il corso di questa discussione, a me pare di dover rilevare che la cifra di 100 lire per quest'imposta viene a riescire un'imposta personale per lo meno esagerata.

Il volere che un uomo, a meno che sia indigente, non possa ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione all'estero senza pagare 100 lire, mi pare esagerato; e quindi propongo che questa cifra sia ridotta a lire 10.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione respinge l'emendamento del deputato Valerio.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone che la tassa sia ridotta a sole 10 lire.

Domando se questa proposta è appoggiata.
(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Respingo anch'io l'emendamento del deputato Valerio. Considero che quando un individuo richiede di essere in qualche modo sciolto dalla sudditanza originaria, od è in procinto di accettare un impiego all'estero, si trova in condizioni certamente così favorevoli per le speranze che nutre, e che anzi le più volte ha già realizzate, che non può essere reputata grave la tassa di lire 100 che con quest'articolo gli viene imposta.

VALERIO. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Valerio.

VALERIO. Noto alla Camera che l'obbiezione fatta riflette il caso in cui il nostro compatriotta volesse andarsi a stabilire all'estero e avesse d'uopo di ottenere la naturalizzazione per coprire un impiego civile o militare dal Governo estero; ma qui il caso è generale; la necessità di ottenere, di acquistare la naturalizzazione estera si presenta spessissimo; bisogna che pensiate a tutti gli abitanti delle nostre coste marittime i quali hanno parenti, amici ed interessi di commercio sparsi per tutto il mondo. Questa facoltà può quindi essere chiesta per una necessità, per un bisogno di famiglia, e questa tassa personale che voi volete imporre ad un uomo perchè esercita un diritto, quello di trasferirsi da un luogo ad un altro, io vi dico che è enorme nella somma di 100 lire. Essa si deve pagare, a meno che l'individuo sia indigente; ma, signori, fra l'indigenza e la possibilità di pagare una tassa di cento lire c'è bastante distanza perchè la Commissione ed il commissario regio possano trovarsi in istato di riavvicinarsi alla mia proposta, poichè la loro mi pare insostenibile affatto.

SANGUINETTI, relatore. Colui che domanda ed ottiene l'autorizzazione dal Governo di poter accettare la naturalizzazione all'estero, costui viene dal Governo dispensato da tutti i servizi, da tutti i doveri, ai quali è soggetto come suddito dello Stato.

Ora io dirò all'onorevole Valerio che fra quei doveri, e non ne cito che un solo, havvi, fra gli altri, quello del servizio della guardia nazionale, il quale è di tale importanza, che, quando soltanto per questo si volesse mettere un surrogante, dovrebbe spendere molto di più di cento lire. Se questo può dirsi del semplice dovere di servire il paese come membro della guardia nazionale, che dovrà dirsi di altri doveri che possono avere maggiore importanza e maggior gravità? Quindi, dal momento che gl'indigenti sono esenti dalla tassa, la legge è abbastanza provvida per tutte le classi di persone. Lire cento è ben poca cosa per l'esonerazione dai doveri di cittadini e per compenso a quei beni e vantaggi che ogni cittadino si ebbe dalla comunanza civile dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio insiste nel suo emendamento soppressivo?

BROGLIO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la soppressione proposta dal deputato Broglio.

Chi intende sopprimere l'articolo 18, sorga.

(Non è soppresso.)

Pongo ai voti l'articolo come venne emendato, cioè colla modificazione introdotta dal deputato Castagnola ed accettata dalla Commissione e dal commissario regio, la quale

consiste nel sostituire le parole: *presso un Governo estero*, alle parole: *all'estero*.

VALERIO. E la riduzione della tassa a lire 10?

PRESIDENTE. Il deputato Valerio insiste nella sua proposta?

VALERIO. Insisto.

PRESIDENTE. Porrò prima ai voti questa proposta.

Quelli che intendono ridurre la tassa a lire 10 sono pregati d'alzarsi.

(Non è ammessa la riduzione.)

Pongo ai voti l'articolo 18, il quale è così concepito:

« Chi vuole ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione estera, od assumere impiego civile o militare presso un Governo estero, deve pagare la tassa di lire 100, a meno che non provi la sua indigenza. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. È dovuta una tassa di lire 100 per la concessione delle lettere di naturalizzazione nei regii Stati.

« La tassa pagata nel senso di questo e del precedente articolo vale per tutte le persone alle quali, secondo la legge civile, si estende l'efficacia della concessione. »

TREZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TREZZI. Nell'articolo 18 venne fatta un'eccezione a favore dei poveri di non pagare la tassa.

Non trovo una ragione perchè non si debba fare anche in quest'articolo la medesima disposizione eccezionale.

Le persone che domandano lettere di naturalizzazione, certo, per solito, non sono persone indigenti; ma si tratta di circostanze tanto straordinarie, che forse sarà necessario di stabilire anche quest'eccezione a favore degli indigenti.

Propongo quindi per emendamento che si aggiungano all'articolo le parole: *a meno che non provi la sua indigenza*.

PRESIDENTE. Dopo la prima parte dell'articolo?

TREZZI. Sì.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi propone che alla prima parte dell'articolo si soggiungano queste parole: *a meno che il concessionario non provi la sua indigenza*.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Senza svilupparne le ragioni, perchè esse si riferiscono a quelle svolte dall'onorevole deputato Broglio sull'articolo precedente, io propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Massari propone la soppressione dell'articolo 19.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

SANGUINETTI, relatore. La Commissione la respinge.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SUSANI. Prego la Camera di considerare che dal resoconto della relazione e da una modificazione che è stata introdotta in un articolo precedente risulta chiaro (e io credo che nessuno vorrà emettere un dubbio in questa Camera) che la tassa sarà unicamente dovuta per la concessione di lettere di naturalizzazione nell'Italia a quelli che non sono naturalmente Italiani.

Dico questo perchè, siccome è avvenuto molte volte che per seguire la lettera della legge siasi dovuto accordare lettera di naturalizzazione ad un Veneto o ad un Romano, sarebbe assurdo che si esigesse la tassa da chi noi abbiamo le tante volte dichiarato d'avere per nostro connazionale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Massari.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo. . . .

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SUSANI. Propongo un emendamento, cioè che si dica: « Per la concessione delle lettere di naturalizzazione nei regii Stati ai non Italiani. »

PRESIDENTE. Fu già votato l'articolo 17 per l'autorizzazione ai non Italiani di esercitare nello Stato una professione.

Intenderebbe adunque il deputato Susani che si aggiungessero quelle stesse parole all'articolo 19? Che si dicesse cioè: « È dovuta una tassa di lire 100 per la concessione ai non Italiani delle lettere di naturalità? »

MELLANA. Domando di parlare.

Io tengo per fermo che la Camera deve cogliere l'occasione di quest'articolo per eccitare il Governo a presentare finalmente una legge, colla quale sia dichiarata la cittadinanza di tutti gl'Italiani.

È doloroso a pensare che questa legge non siasi ancora presentata, e che i nati sul suolo italiano abbiano ancora da ottenere le lettere di naturalizzazione per essere ritenuti cittadini del regno d'Italia e, come tali, goderne tutti i diritti.

Quando ciò sia fatto, la legge resta subito semplificata, in quanto che per la naturalizzazione dei non Italiani ci vuole una legge apposita.

Quella che riguarda gl'Italiani è una condizione che nei tempi andati si era loro fatta, quando il Piemonte era ristretto, ed il principio dell'unità italiana non era riconosciuto diplomaticamente dall'Europa. Ma ora che il regno d'Italia è riconosciuto, io non so quale impedimento vi possa essere a che questa legge abbia luogo. Allora la presente legge, ripeto, resta semplicissima. Quando si dice che è dovuta la tassa di lire cento da coloro che ottengono la naturalizzazione, s'intende di quelli che non appartengono al suolo italiano. La mia proposta è questa, che, o per iniziativa del Governo, o per iniziativa parlamentare, che già esiste, debba cessare quest'anomalia che nel regno d'Italia vi sieno degli Italiani non sudditi, non cittadini del regno.

Propongo quindi quest'emendamento:

« È dovuta una tassa di lire 100 per la concessione della naturalizzazione per legge accordata. . . . »

S'intende allora che non può colpire se non quelli nati fuori d'Italia.

PRESIDENTE. Direbbe: « È dovuta una tassa di lire 100 per la concessione delle lettere. . . »

MELLANA. No, per legge.

GUGLIANETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GUGLIANETTI. Io propongo il rinvio dell'emendamento del deputato Mellana alla Commissione, perchè essa presenti domani una formula che risponda a questo concetto. Ora non si potrebbe.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti propone che quest'articolo e l'emendamento del deputato Mellana sieno rinviati alla Commissione, perchè domani proponga essa una redazione più conforme al concetto espresso.

VALERIO. Domando licenza di far notare alla Camera se sia in questa legge che si debbano scrivere le condizioni della naturalità da darsi. Si potrà ammettere un ordine del giorno per indicare ciò che pensa la Camera sopra questa materia, ma non è qui il luogo di scrivere come si abbia da dare o come sia data la naturalizzazione.

MELLANA. Domando la parola.

VALERIO. Colgo poi quest'occasione per notare che la naturalizzazione non si può dare che per legge. Ora questa tassa si pagherà in conseguenza di una legge; ma, se la tassa non si pagasse, non avrebbe per ciò più effetto? Noi siamo veramente sopra un terreno (della naturalizzazione da darsi o da ritirarsi) che assolutamente ci porta a delle conclusioni erronee.

Poco tempo fa si diceva, per opporre alla soppressione da me richiesta della tassa per la facoltà di ottenere la naturalizzazione estera: ma quelli che vanno via si sottraggono a tutti i pesi che loro impongono i doveri di cittadino, dunque bisogna che paghino. Ed io vi dico ora: a quelli che vi chiedono la naturalizzazione, che vengono cioè a sottoporsi a tutti quei pesi, di cui si ragionava poc'anzi, voi dovrete dare un compenso, ed invece voi volete far pagare anche costoro.

Io desidererei che la Camera volesse porre ben mente a queste considerazioni, le quali, a mio avviso, dovrebbero indurla a respingere l'articolo quando, come ne faccio domanda, sarà posto ai voti.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la proposta del deputato Guglianetti è per il rinvio dell'articolo e dell'ammendamento del deputato Mellana alla Commissione; quindi essa deve avere la precedenza: se domani la Commissione non presenterà una redazione che risponda ai voti della Camera, la Camera sarà sempre libera di emendare o respingere l'articolo.

SANGUINETTI, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare il rinvio, perchè qui non si tratta della naturalizzazione, ma di redigere altrimenti l'articolo.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato il rinvio.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni governative.

Discussione del progetto di legge per accordare una pensione alla vedova dell'avvocato Grasselli, già ispettore di polizia a Bologna.

Relazione di petizioni.